Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 di Gentium s.r.l

Parte Generale

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 Gennaio 2021

1.	Il qua	ndro normativo	3
2.	I crite	eri e le attività per la realizzazione del Modello 231 della Società	4
	2.1	Il Gruppo Jazz Pharmaceuticals	4
	2.2	Metodi e criteri per la predisposizione del Modello 231	4
	2.3	Le sue finalità	6
	2.4	I destinatari	7
3.	Il Mo	odello 231 della Società e i suoi elementi costitutivi	7
4.	Il Coo	dice di Condotta	8
5.	L'Org	ganismo di Vigilanza	8
6.	Il Sist	tema di Segnalazione (Whistleblowing)	8
7.	Il Sist	tema Sanzionatorio	9
8.	L'imp	plementazione del Modello	9
	8.1	L'implementazione del Modello: i compiti e le responsabilità	9
	8.2	Attività di comunicazione, diffusione e formazione	11
9.	Adeg	uamento ed aggiornamento del Modello 231	12
	Alleg	ati alla Parte Generale del Modello 231	14

1. Il quadro normativo

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("D. Lgs. 231/2001") ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità da reato degli enti, ivi incluse le persone giuridiche, le società e le associazioni.

Ai sensi di tale disciplina, un ente può essere riconosciuto direttamente responsabile e soggetto a sanzione qualora un soggetto con poteri di rappresentanza o gestione, ovvero un soggetto sottoposto alla direzione di quest'ultimo, commetta determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Presupposto oggettivo della responsabilità dell'ente è che sia commesso uno tra i reati tassativamente indicati dal D. Lgs. 231/2001. La responsabilità dell'ente, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilità penale dell'autore del reato: l'ente risponde penalmente anche qualora chi abbia commesso il reato non sia punito per cause diverse dall'inesistenza del reato stesso.

Ulteriore presupposto fondante la responsabilità dell'ente è il nesso che deve sussistere tra l'ente e il reato commesso; in particolare, deve ravvisarsi:

- un collegamento funzionale tra l'autore del reato e l'ente, il quale risponde dei reati commessi da (i) soggetti che, di fatto o di diritto, hanno funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità autonoma, ovvero (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
- una relazione strumentale tra il reato e l'attività dell'ente, nella misura in cui il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, non potendo l'ente essere chiamato a rispondere per reati posti in essere nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi.

Si noti che, nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia un soggetto sottoposto, l'ente è responsabile solo quando si dimostri che la commissione del reato è stata resa possibile dall'insufficiente osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti in posizione apicale.

Pur in presenza di tali elementi, l'ente può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 idonei a prevenire reati della specie di quello commesso ("Modello 231");
- l'ente ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale sono affidati i compiti di (i) vigilare sul funzionamento del Modello 231, (ii) controllare e assicurare che lo stesso venga osservato, e (iii) aggiornare detto Modello 231 ("**Organismo di Vigilanza**");
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello 231;
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In sintesi, la responsabilità da reato degli enti sussiste in quelle ipotesi in cui l'ente dimostri di non essersi dotato di un'organizzazione d'impresa, di esser stato colpevolmente negligente ovvero di aver tratto vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura. Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte dell'ente del Modello 231 risponde all'esigenza di prevenire la commissione di reati, nonché di evitare che eventuali fatti criminosi possano ricondursi ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

In tale prospettiva, il Modello 231 deve risultare efficiente ed efficace nel garantire che, nell'ambito dell'attività dell'ente, nessuno ponga in essere uno dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001 se non eludendo, volontariamente e fraudolentemente e con tutte le responsabilità del caso, anche nei confronti dell'ente, il Modello 231 stesso e i protocolli ivi previsti. Un Modello 231 può dirsi idoneo a prevenire la commissione di reati nei termini previsti dal D. Lgs. 231/2001 qualora lo stesso sia rispettato e risulti capace di cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie sintomatici di situazioni in grado di favorire la commissione di reati. Si noti che il Modello 231 trova applicazione anche con riguardo all'attività dell'ente

svolta fuori dal territorio italiano, potendosi ascrivere all'ente responsabilità da reati nel territorio di uno Stato estero.

Si sottolinea, infine, che il Modello 231 deve esplicare la propria efficacia preventiva con specifico riguardo a quei reati che, tra le fattispecie contemplate dal D. Lgs. 231/2001 (come successivamente modificato e integrato), riguardano concretamente l'attività dell'ente. I reati presi in esame sono elencati nell'**Allegato 1** alla presente Parte Generale.

2. I criteri e le attività per la realizzazione del Modello 231 della Società

La Società Gentium s.r.l opera nella produzione e vendita di specialità farmaceutiche.

La Società prende atto della normativa in vigore e della sua valenza, condivide la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed è consapevole dell'importanza dell'etica per ogni azienda sana e dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio personale, degli amministratori e dei propri consulenti e partner commerciali. Pertanto, la Società ha inteso elaborare ed adottare un Modello 231.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello 231 sia, ai fini di legge, meramente facoltativa e non obbligatoria, per quanto raccomandata, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha adottato il Modello 231 con delibera del consiglio di amministrazione del 7 Gennaio 2021 Con la medesima delibera ha istituito l'Organismo di Vigilanza.

2.1 Il Gruppo Jazz Pharmaceuticals

Il Modello 231 si aggiunge e non sostituisce il complesso sistema controllo e di governance in cui è articolato il gruppo Jazz Pharmaceuticals , operativo in diverse giurisdizioni europee ed extra-europee nel più rigoroso rispetto delle normative applicabili ("**Gruppo**"). Si evidenzia come nel contesto del presente Modello 231 il termine "Gruppo" vada inteso come identificativo del gruppo Jazz Pharmaceuticals a livello internazionale ("corporate") e non a livello italiano (dove il Gruppo opera attraverso la Società e [·]). Per condurre la propria attività con la massima integrità ed eticità, il Gruppo ha istituito e mantiene, a livello internazionale, un programma di compliance, sviluppato in conformità alle leggi e agli standard internazionali applicabili al settore farmaceutico.

I controlli e le procedure previste nel presente Modello 231, pertanto, integrano e si coordinano con le prescrizioni e le procedure già esistenti a livello di Gruppo, nonché con le attività, i piani operativi e di formazione espletati dalla funzione compliance, prevedendo altresì specifici protocolli di dialogo tra i due sistemi.

2.2 Metodi e criteri per la predisposizione del Modello 231

Nella realizzazione del presente aggiornamento, la Società ha predisposto la versione definitiva del Modello 231 sulla base dei seguenti principi:

- la semplificazione documentale: la Società ha adottato un approccio teso alla semplificazione del documento denominato Parte Generale, preferendo rimandare ad allegati specifici ed intervenendo in maniera intensa direttamente sulle procedure di riferimento;
- il riallineamento delle analisi svolte per processi e per funzioni piuttosto che per reati: la Società ha optato per predisporre gli allegati non per reati ma per processi; ciò per permettere alle funzioni aziendali coinvolte di individuare le aree sensibili con maggiore chiarezza e per facilitare la creazione di flussi informativi e correlate verifiche dell'Organismo di Vigilanza coerentemente con l'analisi di base svolta per la predisposizione del Modello 231.

La Società, insieme all'altra società del Gruppo in Italia, ha inteso sfruttare l'occasione della predisposizione del Modello 231, avvenuta in contemporanea tra le stesse, per – da un lato – valorizzare le specificità aziendali conducendo risk assessment specifici sul business proprio di ogni azienda e – dall'altro – massimizzare le sinergie tra le diverse società facenti parte del Gruppo. Pertanto, la struttura del Modello Organizzativo, le

parti documentali generali del Modello 231, le previsioni relative all'Organismo di Vigilanza, così come – ove possibile – i riferimenti al sistema di Gruppo sono stati sviluppati uniformemente per le società. Il tutto anche alla luce del fatto che le sinergie di Gruppo si esplicano anche attraverso rapporti di service e di business tra le Società quali ad esempio: la funzione amministrazione e finance, la funzione payroll, la funzione IT e la funzione HR. In tal senso, applicare regole comuni, permette al personale delle diverse società di fare riferimento a principi e sinergie comuni.

La Società ha pertanto basato la mappatura delle aree di rischio sui seguenti aspetti:

- identificazione delle attività oggetto di verifica;
- identificazione delle funzioni aziendale "owner" del processo, ossia delle funzioni sotto la cui responsabilità tali attività vengono condotte;
- individuazione della tipologia di reati da prevenire;
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
- analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati;
- analisi degli strumenti già esistenti nella Società per prevenire la commissione di tali reati;
- evidenza dei presidi ritenuti necessari per la migliore implementazione del sistema di prevenzione dei reati;
- elaborazione del grado di rischio residuale dell'attività.

La Società ha inoltre valutato, per ciascuna delle attività aziendali mappate, gli elementi di mitigazione dei rischi individuati, quali, ad esempio, l'esistenza di procedure, processi o prassi abituali ovvero la frequenza delle attività. La metodologia utilizzata per la valutazione del rischio è qui di seguito descritta.

La fase dedicata al "Risk Assessment finale" è stata caratterizzata dall'analisi in maggior dettaglio delle aree a rischio di potenziali irregolarità attraverso l'esame delle risposte fornite nei questionari di control & risk self assessment ed ha avuto l'obiettivo di:

- confermare e valutare le attività a rischio di reato; individuare per ciascuna delle attività mappate il relativo grado di rischio potenziale, il livello di controllo ed infine il rischio residuo;
- identificare i gaps e le aree di miglioramento (protocolli e procedure amministrative) per ciascuna attività a rischio, finalizzate alla prevenzione delle irregolarità;
- definire i gap sul sistema di controllo rispetto a ciascun elemento del modello organizzativo analizzato;
- definire ipotesi di miglioramento e raccomandazioni relative all'attuale sistema di controllo, nell'ottica di migliorarne l'efficacia rispetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

In particolare, sono stati analizzati i risultati emersi a seguito delle interviste e questionari preliminari di autovalutazione dei rischi e dei controlli.

Per ciascuna attività sensibile individuata nella Fase di Risk Assessment preliminare "mappatura preliminare attività a rischio", il management è stato invitato ad esprimersi in merito al livello di rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, e di adeguatezza del sistema di controllo in essere, e quindi al grado di rischio residuo.

Il rischio potenziale connesso ad una determinata attività potenzialmente a rischio reato indica il livello di rischio associato all'attività stessa a prescindere dall'azione del sistema di controllo interno posto in essere.

La Società ha dunque predisposto un Modello 231 dal carattere dinamico, atto ad adeguarsi al mutevole contesto sociale e aziendale, in un'ottica di prevenzione del rischio di reato.

All'esito dell'analisi dei reati prospettati, sono state individuate diverse attività ritenute sensibili al rischio della commissione di reati della specie di quelli che il Modello 231 intende prevenire. Tali aree sensibili sono elencate e dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale del presente Modello 231 (vedi Allegato 9).

2.3 Le sue finalità

Il Modello 231 mira a predisporre un sistema organico e strutturato di principi, procedure e controlli, diretto a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Modello 231 si propone, inoltre, i seguenti obiettivi:

- individuare le attività a potenziale rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e le regole che disciplinano tali attività;
- fornire un'effettiva informazione ai Destinatari (come definiti al paragrafo 2.4 qui di seguito) in relazione alle regole e procedure da osservare nello svolgimento delle attività a rischio e in merito alle conseguenze sanzionatorie in cui possono incorrere i Destinatari stessi e/o la Società in conseguenza di violazioni di norme di legge, regolamenti o disposizioni interne della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità e alla condanna da parte della Società di ogni condotta contraria alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne della Società stessa e alle previsioni del Modello 231;
- diffondere una cultura del controllo e della gestione del rischio;
- implementare un'efficiente organizzazione della Società, assicurando in particolare (i) una chiara assegnazione dei poteri, (ii) trasparenza, tracciabilità e motivazione delle decisioni, (iii) controlli (preventivi e successivi) sulle attività a rischio, e (iv) correttezza e veridicità dell'informazione (interna ed esterna);
- attuare tempestivamente misure idonee in concreto a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività a rischio, assicurandone la conformità alla legge, ai regolamenti e alle disposizioni interne della Società ed eliminando, o almeno riducendo al minimo possibile, il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Società adotta e attua scelte regolamentari, organizzative e procedurali idonee a:

- garantire che tutte le risorse umane, ad ogni livello, siano assunte, dirette e formate secondo i principi e le previsioni del Modello 231 e del Codice di Condotta (come di seguito definito) e le disposizioni di legge applicabili, ivi inclusa la Legge 2 maggio 1970 n. 300, meglio nota come Statuto dei Lavoratori:
- promuovere la collaborazione all'attuazione del Modello 231 da parte di tutti i Destinatari (come definiti al paragrafo 2.4 qui si seguito), garantendo la tutela e la riservatezza dell'identità dei soggetti che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- assicurare che l'assegnazione di poteri, funzioni, compiti e responsabilità ai singoli soggetti operanti nella Società e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione di quest'ultima siano conformi ai principi di chiarezza, verificabilità e trasparenza e siano coerenti con l'attività concretamente condotta dalla Società.
- confermare che la Società condanna e sanziona qualsiasi condotta che rappresenti un oggettivo superamento dei poteri, funzioni e compiti di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle disposizioni interne della Società;
- stabilire che la determinazione degli obiettivi della Società, in relazione a ciascun settore e livello organizzativo, sia conforme a criteri realistici e di realizzabilità oggettiva;
- rappresentare le attività svolte dalla Società, la sua organizzazione aziendale, i rapporti con le società del Gruppo, con le società controllate dalla Società o con altri enti in documenti veritieri e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone specificamente individuabili e costantemente aggiornati;
- attuare programmi di comunicazione, diffusione, formazione e aggiornamento, al fine di assicurare l'effettiva conoscenza del Modello 231 e del Codice di Condotta da parte di tutti i Destinatari (come definiti al paragrafo 2.4 qui di seguito);
- consentire l'uso di strumenti informatici e l'accesso a Internet esclusivamente in conformità a quanto previsto dalle disposizioni interne della Società in materia.

2.4 I destinatari

Sono destinatari del Modello 231 tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi delle Società. Le disposizioni del presente Modello 231 sono pertanto vincolanti, in pari modo, sui seguenti soggetti ("**Destinatari**"):

- l'Organismo di Vigilanza;
- i componenti degli organi sociali, ivi inclusi amministratori e sindaci;
- tutti i dipendenti, a prescindere dai ruoli e responsabilità organizzative rivestite, e dunque ivi inclusi dirigenti, preposti e lavoratori;
- collaboratori esterni che operano continuativamente nell'interesse della Società a cui sono legati da vincolo di controllo e coordinamento la cui osservanza costituisce obbligazione essenziale del rapporto contrattuale con la Società.

I soggetti esterni alla Società (quali consulenti, fornitori, distributori e partner commerciali), poiché estranei alla struttura organizzativa della Società e non sottoposti al potere direttivo della stessa, sono destinatari del Modello 231 nei limiti del Codice di Condotta (di cui al paragrafo 4 qui di seguito) e delle policy e procedure loro eventualmente applicabili a seconda delle specificità del rapporto contrattuale. A tal riguardo, è necessario che i contratti conclusi con tali soggetti terzi espressamente (i) richiedano che tali soggetti terzi agiscano nel rispetto del Codice di Condotta (di cui al paragrafo 4 qui di seguito) e delle eventuali procedure loro applicabili (di cui devono conoscere il contenuto), e (ii) qualifichino eventuali inadempimenti a detto obbligo come grave violazione del rapporto contrattuale e causa di risoluzione del contratto, come previsto nel Sistema Sanzionatorio

Si nota, infine, che le società controllate (italiane e estere) sono tenute ad adottare un proprio modello di organizzazione e gestione. Le società controllate devono, pertanto, dotarsi di sistemi preventivi idonei ad evitare la commissione di reati, secondo quanto previsto dalle legislazioni dei paesi in cui esse operano. Le rilevanti funzioni di vigilanza e controllo devono nondimeno relazionarsi, in via sistematica, con l'Organismo di Vigilanza della Società.

3. Il Modello 231 della Società e i suoi elementi costitutivi

Alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, il Modello 231 della Società (da intendersi come quell'insieme di documenti, procedure e persone con ruoli assegnati dal Modello 231 stesso) è costituito dai seguenti elementi:

- Codice di Condotta (di cui al paragrafo 4 qui di seguito);
- Organismo di Vigilanza della Società con funzioni di vigilanza e controllo relativamente al rispetto dei principi contenuti nel Modello 231 e, in generale, al funzionamento e all'aggiornamento del Modello stesso;
- sistema del controllo interno e delle procedure aziendali;
- sanzioni in caso di inosservanza del Modello 231.

In particolare, la parte documentale del Modello 231 della Società è così suddivisa:

Parte generale: documento illustrativo degli elementi fondamentali della disciplina, dei lavori

preparatori e dei criteri utilizzati nella redazione del Modello 231, della struttura del Modello 231 e dei suoi elementi principali, quali, tra testo e allegati, l'Organismo di

Vigilanza ed il sistema disciplinare.

Parte speciale: documento illustrativo della struttura e dell'attività aziendale, dei reati rilevanti ai fini

del D. Lgs. 231/01, dei principi generali di comportamento nonché, funzione per funzione, delle attività sensibili alla commissione dei reati rilevanti con indicazione

delle modalità di presidio e prevenzione.

Il Modello è altresì completato come sopra evidenziato dal Codice di Condotta (di cui al seguente paragrafo 4).

4. Il Codice di Condotta

In considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale delle attività svolte e dei servizi offerti, il Gruppo ha da tempo avvertito l'esigenza di formalizzare i valori e principi etici cui ispira la propria azione in un codice di condotta di Jazz Pharmaceuticals ("Codice di Condotta").

Il Codice di Condotta individua i principi generali cui deve inderogabilmente ispirarsi la condotta dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei dipendenti e di tutti coloro che intrattengano rapporti contrattuali con le società del Gruppo. Il Codice di Condotta è stato redatto e messo a disposizione (i) dei dipendenti del Gruppo, attraverso la consegna di copie cartacee ai nuovi assunti e la sua pubblicazione nell'area intranet aziendale Jazznet, e (ii) del pubblico, attraverso la sua pubblicazione sul sito internet www.jazzpharma.com.

La Società ha ritenuto opportuno adottare il Codice di Condotta quale proprio codice etico a valere anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, preferendo mantenere chiarezza e semplicità nella comunicazione nei confronti dei propri dipendenti e dei soggetti terzi dei principi cui la Società ed il Gruppo si ispirano nello svolgimento della propria attività commerciale.

È fatta salva la responsabilità del direttore generale di inserire, ove necessario, specifiche clausole nei contratti che regolamentino il rapporto tra la Società e soggetti terzi alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato D. Lgs. 231/2001. Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Condotta, devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza].

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice di Condotta o di altri eventi suscettibili di alterarne la porta e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione al proprio responsabile diretto, all'Organismo di Vigilanza. Questi ultimi verificheranno congiuntamente la segnalazione. L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel presente Modello 231 comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Sanzionatorio aziendale previsto dal Modello 231.

L'osservanza del Codice di Condotta da parte dei Destinatari si completa con la richiesta da parte della Società che i propri partner (quali collaboratori, partner commerciali o finanziari, consulenti e mandatari) si conformino ai principi di cui al Codice di Condotta stesso. In caso di inadempimento, troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello 231.

5. L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è quell'organo che, come indicato dal D. Lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento, in particolare qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale.

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e il compenso dell'Organismo di Vigilanza sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il parere sindaco unico.

I criteri per la nomina dell'Organismo di Vigilanza e per la sua cessazione, così come i suoi compiti e le sue funzioni, sono definiti nell'**Allegato 2** al presente documento.

6. Il Sistema di Segnalazione (Whistleblowing)

La Società ha preso atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2017 della Legge 30 novembre 2017 n. 179; nota come la legge italiana sul whistleblowing, tale testo legislativo mira a rafforzare in chiave di anticorruzione la tutela del segnalante di illeciti.

La nuova Legge integra e amplia l'attuale disciplina prevista dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, tra gli altri prevedendo specifici obblighi a carico delle società con riguardo a modelli organizzativi e di gestione previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, la nuova Legge stabilisce che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, siano tra gli altri previsti (i) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del soggetto segnalante, e (ii) specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante. I modelli dovranno anche adottare sanzioni nei confronti di chi violi la tutela del segnalante e di chi (con dolo o colpa grave) effettui segnalazioni infondate. Vale anche per il settore privato la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria.

Inoltre, la Società ha preso atto e monitora (i) le linee guida in materia pubblicate da Transparency International Italia, (ii) le note illustrative di Confindustria in materia di whistleblowing, (iii) delle determinazioni ANAC, per le parti applicabili nonché (iv) della Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

In questo contesto, La Società evidenzia che il Gruppo ha implementato un sistema di whistleblowing. Tale sistema consente di segnalare preoccupazioni riguardanti la condotta della Società come indicato nel Codice di Condotta. In particolare, si segnala che la Società ha attivato una Compliance Hotline (il cui numero aggiornato è disponibile sul sito della Società o sulla piattaforma JezzNet), un Internet Reporting System (fruibile al sito: www.jazzpharma.ethicspoint.com) e un indirizzo email dedicato (compliance@jazzpharma.com). La Società ritiene che tale sistema, unitamente alla possibilità che tutti gli interessati possano rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza agli indirizzi indicati, costituiscano un'efficace implementazione delle norme previste dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, anche e con particolare riguardo alla necessità di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante di ammettere segnalazioni anonime, purché circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

7. Il Sistema Sanzionatorio

Conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, il sistema sanzionatorio ha il compito di garantire l'osservanza del Codice di Condotta, del Modello 231 e delle procedure aziendali.

La violazione degli obblighi definiti nel Modello 231, anche se giustificata dal perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento contrattuale e un illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da fatto illecito e, nell'eventualità in cui un reato sia commesso, sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Il sistema sanzionatorio (**Allegato 3** al presente documento) prevede le specifiche sanzioni e le modalità per la loro irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri o procedure previste dal presente Modello 231.

Ove venga provata la commissione di taluno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte di uno dei Destinatari, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento del danno subito.

8. L'implementazione del Modello

8.1 L'implementazione del Modello: i compiti e le responsabilità

Ai sensi dell'art. 6, co. I, lett a) del D. Lgs. 231/2001, il Modello 231 è un "atto di emanazione dell'organo dirigente". La sua approvazione, le sue successive modifiche e integrazioni, con le eccezioni di seguito specificate, sono dunque di competenza del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza. Si sottolinea, nondimeno, che tutta l'organizzazione aziendale deve concorrere nella piena implementazione del Modello 231; è in tal senso che l'azienda intende definire compiti e responsabilità dei diversi attori aziendali in questo processo.

8.1.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione della Società deve dimostrare la propria leadership e il proprio impegno in relazione al Modello 231 (il cd. tone at the top); in particolare, deve:

- approvare il Modello 231 e il Codice di Condotta;
- ricevere ed esaminare, a intervalli pianificati, le informazioni relative al contenuto e al funzionamento del Modello 231;
- garantire che siano ripartite e assegnate adeguate risorse necessarie per l'efficace funzionamento del Modello 231;
- vigilare ragionevolmente sull'attuazione, da parte degli amministratori che dirigono e controllano la Società al più alto livello (ossia tutti i primi riporti del direttore generale nonché i responsabili di funzioni - di seguito, "Key Officer"), del Modello 231 e sull'efficacia di esso;
- modificare, rivedere periodicamente (conservando prova documentale degli esiti delle revisioni) e aggiornare il Modello 231.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre - come i Key Officer, i dipendenti e ogni Destinatario - la responsabilità di comprendere, rispettare e applicare i principi e le previsioni del Modello 231.

8.1.2 I compiti dei responsabili delle funzioni aziendali

I responsabili delle funzioni aziendali hanno la responsabilità generale dell'attuazione e del rispetto del Modello 231; gli stessi devono, tra gli altri, garantire che le responsabilità e i poteri relativi alle diverse funzioni siano assegnati e comunicati all'interno, e attraverso tutti i livelli, della Società.

I responsabili delle funzioni aziendali hanno inoltre - come il consiglio di amministrazione, i dipendenti e ogni Destinatario - la responsabilità di comprendere, rispettare e applicare i principi e le previsioni del Modello 231.

I responsabili delle funzioni aziendali devono altresì dimostrare leadership e impegno in relazione al Modello 231; in particolare, devono:

- garantire che il Modello 231 sia adottato e attuato, per far fronte in modo adeguato ai rischi di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- assicurare che i principi e le previsioni del Modello 231 diventino parte integrante dei processi aziendali;
- impiegare risorse adeguate per l'efficace funzionamento del Modello 231;
- assicurare che sia svolta attività di informazione relativa al Modello 231 sia all'interno che all'esterno della Società:
- comunicare all'interno della Società l'importanza di attenersi ai principi e alle previsioni del Modello 231 per un'efficace applicazione dello stesso;
- assicurarsi che il Modello 231 sia opportunamente predisposto per permettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso individuati;
- dirigere e supportare i dipendenti nell'implementare e applicare il Modello 231 in modo efficace;
- promuovere la cultura in materia di Modello 231 all'interno della Società;
- promuovere un miglioramento continuo del Modello 231;
- sostenere gli altri soggetti con funzioni di gestione rilevanti nel prevenire e rilevare condotte a rischio, nei limiti delle loro competenze;
- incoraggiare l'uso di procedure di segnalazione di carenze e/o violazioni del Modello 231, sia sospette che attuali;
- garantire che nessuno subisca ritorsioni, né sia oggetto di azioni discriminatorie o disciplinari (i) per aver effettuato segnalazioni in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione della sussistenza di violazioni attuali o sospette del Modello 231, o (ii) per aver rifiutato di commettere violazioni dello stesso, anche qualora tale rifiuto possa comportare la perdita di un'occasione commerciale per la Società;
- riferire periodicamente all'Organismo di Vigilanza, in merito al contenuto e al funzionamento del Modello 231 e a eventuali segnalazioni di commissione dei reati D. Lgs. 231/2001;

- su richiesta del consiglio di amministrazione, revisionare periodicamente il Modello 231 per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, avendo in particolare riguardo a (i) possibili cambiamenti inerenti a fattori esterni e interni rilevanti per il Modello 231; (ii) informazioni sull'attuazione del Modello 231 relative, tra gli altri, a sviluppi in tema di non conformità e azioni correttive, esiti delle attività di monitoraggio e audit, segnalazioni, investigazioni, natura ed entità dei rischi; (iii) efficacia delle azioni intraprese per far fronte ai rischi incorsi; (iv) opportunità di miglioramento continuo del Modello 231;
- includere, negli esiti dell'attività di revisione, decisioni relative a opportunità di miglioramento continuo e necessità di modifiche del Modello 231;
- riferire all'Organismo di Vigilanza una sintesi degli esiti della suddetta attività di revisione;
- conservare prova documentale degli esiti delle revisioni.

8.2 Attività di comunicazione, diffusione e formazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, la Società mira a estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello 231 non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello 231 da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

8.2.1 La comunicazione e diffusione

In sede di adozione del Modello 231 ed in ogni caso di sua modifica o aggiornamento, il direttore generale, di concerto con le deputate funzioni aziendali, invierà una comunicazione formale in cui dare atto:

- dell'avvenuta adozione del Modello 231 con la specifica della data di adozione dello stesso da parte del consiglio di amministrazione;
- dell'indicazione del percorso da seguire per poter consultare il Modello 231, accessibile a tutto il personale;
- dei nominativi dei componenti dell'Organismo di vigilanza;
- dell'indirizzo di posta elettronica dedicato all'organismo di vigilanza sui cui è possibile inviare segnalazioni di non osservanza del modello e altre comunicazioni utili all'attività dello stesso.

La comunicazione sarà inviata ai seguenti soggetti:

- membri degli organi sociali;
- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza;
- dirigenti;
- personale presente in organigramma;
- soggetti con poteri di firma conferiti con delibera del consiglio di amministrazione o con delega conferita dalla società di appartenenza.

L'avvenuta consegna della comunicazione in oggetto dovrà essere certificata tramite apposita sottoscrizione di un modulo che dovrà essere archiviato a cura della deputata funzione aziendale con copia all'Organismo di Vigilanza.

I principi e le previsioni del Modello 231 e del Codice di Condotta sono portati a conoscenza di tutti i soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, collaboratori esterni e partner commerciali). Tali soggetti devono impegnarsi ad osservare, in ogni tempo, la legge, il Modello 231 e il Codice di Condotta. A tal fine, i contratti conclusi dalla Società con soggetti terzi devono includere clausole idonee ad impegnare le controparti contrattuali a rispettare i principi di cui al Modello 231 (per la parte di competenza) e al Codice di Condotta e i rimedi in caso di inosservanza della clausola.

8.2.2 La formazione

Inoltre, la Società, a seguito dell'approvazione del Modello 231 da parte del consiglio di amministrazione, organizzerà specifici corsi di formazione al fine di agevolarne la comprensione.

I corsi saranno rivolti a tutto il personale, ai membri del consiglio di amministrazione e al sindaco unico ed ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, al personale presente in organigramma, nonché ai soggetti con poteri di firma in nome e per conto della Società. I temi trattati saranno gli stessi; si diversificheranno solo per il grado di approfondimento, a seconda della posizione e del ruolo ricoperto dai partecipanti.

] Al termine di ogni sessione formativa, ciascun partecipante dovrà firmare un modulo di attestazione della presenza al corso e compilare obbligatoriamente un questionario di valutazione riportante domande relative alle materie trattate. Nel caso in cui il risultato del questionario non risultasse soddisfacente, il singolo discente sarà obbligato a ripetere il corso.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono essere erogate anche a distanza e mediante l'uso di strumenti informatici.

Tutto il materiale utilizzato nei corsi di formazione (quale, a titolo esemplificativo, materiale didattico, questionari, moduli di presenza) sarà archiviato e conservato a cura della deputata funzione aziendale con copia all'Organismo di Vigilanza.

Ai nuovi dipendenti:

- dovrà essere consegnata, all'atto dell'assunzione, la comunicazione di cui sopra, che dovrà essere sottoscritta dal neo assunto quale dichiarazione di conoscenza ed impegno ad osservare i principi espressi nel Modello 231 della Società;
- dovrà essere somministrato tempestivamente e comunque entro il primo semestre dall'assunzione un corso di formazione specifico nei termini sopra esposti.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello 231 dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano su base continuativa con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (quali, a titolo esemplificativo, partner commerciali, consulenti e altri collaboratori esterni comunque denominati).

A tal fine, la Società valuterà, congiuntamente all'Organismo di Vigilanza, le modalità più opportune ed il contenuto della relativa formazione in relazione alla natura contrattuale che lega tali soggetti terzi alla Società.

9. Adeguamento ed aggiornamento del Modello 231

Ai sensi dell'art. 6, co. I, lett. A) del D. Lgs. 231/2001, il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente". La sua approvazione, le sue successive modifiche e integrazioni, con le eccezioni di seguito specificate, sono di competenza del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, l'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello 231 relativamente all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Al fine di garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello 231, esso deve essere tempestivamente aggiornato su proposta, o comunque previo parere, dell'Organismo di Vigilanza, qualora:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati rilevanti;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello 231 sulla base delle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza o ad altre funzioni aziendali.

Le modifiche e gli aggiornamenti del Codice di Condotta e delle policy di Gruppo sono di competenza degli organi di vertice del Gruppo e sono direttamente dalla Società, che ne dà adeguata comunicazione e informativa ai soggetti cui lo stesso è applicabile.

Le modifiche e gli aggiornamenti della Parte Generale e delle Parti Speciali sono riservate al consiglio di amministrazione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza o, comunque, sentito tale organismo.

Le modifiche e gli aggiornamenti delle policy e procedure interne della Società sono di competenza [el direttore generale o della funzione all'uopo delegata, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche e gli aggiornamenti dell'elenco dei reati rilevanti sono curate dalla funzione aziendale deputata su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

Allegati alla Parte Generale del Modello 231

- 1 Elenco dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche
- 2 Organismo di Vigilanza
- 3 Sistema Sanzionatorio

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 di Gentium s.r.l

Parte Generale Allegato Elenco dei Reati

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 Gennaio 2021

REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D. Lgs. 231/2001

RIFERIMENTO L. 231	REATO	FONTE	QUOTE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA	RILEVANZA PER LA SOCIETA'
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico 1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Art. 316- bis C.p.	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Art. 316- ter C.p.	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
	Truffa Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a	Art. 640, comma 2, n.1 C.p.	commesso in	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	SI

euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.		altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.		quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
1	Art. 640- bis C.p.	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
1	Art. 640- ter C.p.	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI

	7.		gravità, da 200 a 600.			
	Frode nelle pubbliche forniture Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	Art. 356 c.p.	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi	NO [check]
	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	Art. 2 L 898/1986	Se il delitto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, fino a 500; Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi	NO
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.	Art. 491- bis C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI

		dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.			
Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.	Art. 491-bis C.p. Art. 476 C.p.	Salvo quanto	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	Reato ex art. 476: soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale. Se il fatto è commesso da un privato ricorrerà il delitto ex art. 482 (Falsità materiale commessa dal privato). Se però il fatto è commesso da un privato in concorso con un p.u., anche il prIvato risponderà del delitto in esame (ai sensi dell'art. 117 c.p mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti). > art. 482: Falsità materiale commessa dal privato Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. > è ipotizzabile il concorso con il peculato
Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative	Art. 491- bis C.p.	Salvo quanto	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 477 C.p.	casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.			
del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo	Art. 491- bis C.p. Art. 478 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è	Art. 491- bis C.p. Art. 479 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative	Art. 491- bis C.p. Art. 480 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI →è ipotizzabile il concorso con il reato di truffa

		1			T
informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro	Art. 491- ois C.p. Art. 481 C.p.	previsto	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI
informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità materiale commessa dal privato Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un	Art. 491- ois C.p. Art. 482 C.p.		Min. 25.800,00 Max. 619.600,0	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI
	-	previsto	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI
informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità in registri e notificazioni Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette	Art. 491- pis C.p. Art. 484 C.p.	previsto	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI

reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.		dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.			
Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.	Art. 491- bis C.p. Art. 487 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI
Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli prevedutidall'art. 487 c.p., si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici	Art. 491- bis C.p. Art. 488 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi	SI
Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Uso di atto falso Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.	Art. 491- bis C.p. Art. 489 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico,	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.	Art. 491- bis C.p. Art. 490 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI
Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.	Art. 491- bis C.p. Art. 492 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI
Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.	Art. 491- bis C.p. Art. 493 C.p.	Salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone,	Art. 615- ter C.p.	Da 100 a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	SI

ovv	ero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il					
	neggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo					
fun	zionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle					
	ormazioni o dei programmi in esso contenuti.					
	alora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi					
	ormatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o					
	sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di					
	resse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a					
	que anni e da tre a otto anni.					
	caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della					
	sona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio					
	nzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici					
o tele	ematici	Art. 615-	Sino a a 300	Min. 25.800,00	Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	SI
. Chi	unque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri	quater C.p.		Max.	licenze o concessioni funzionali alla	
	danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o	1		464.700,00	commissione dell'illecito	!
	segna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema			,	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
	ormatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque				paconelizate com o servizi	
	nisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la					
	usione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.					
	pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a					
	329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del					
	o comma dell'articolo 617-quater.					
	sione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici					
	ti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico					SI
		Art. 615-	Sino a	Min. 25.800,00	Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	D1
	natico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso	quinquies C.p.		Max.	licenze o concessioni funzionali alla	
	nenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione	quinquies c.p.		464.700,00	commissione dell'illecito	
	no funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde,			101.700,00	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
	inica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri				Divicto di pubblicizzate belli o servizi	
	recchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la					
	sione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.					
	recttazione,impedimento o interruzione illecita di comunicazioni					
	matiche o telematiche				Interdizione dall'esercizio dell'attività	SI
		Art. 617-	Da 100 a	Min. 25.800,00	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	
	ormatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce	quater C.p.		Max.	licenze o concessioni	
	interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	1		774.500,00	funzionali alla commissione dell'illecito	
	vo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a				Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
	inque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in				21.12.6 di paconeizzare ceni e servizi	
	o o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.					
	elitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della					
	sona offesa.					
	tavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque					
	i se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o					
	matico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa					
	rcente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale					
	a un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con					
	lazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso					
	a qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente					
	rofessione di investigatore privato. Ilazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od					
	nazione d'appareceniature per intercettare, impedire od rompere comunicazioni informatiche o telematiche					SI
	unque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte	Art. 617-	Da 100 a	Min. 25.800,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	01
	ntercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un			Max.	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	
	ema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è	quinquies C.p.		774.500,00	licenze o concessioni	
	ito con la reclusione da uno a quattro anni.			/ / 4.500,00	ncenze o concessioni	
nur	no con la reclusione da uno a quattro anni.					l l

			T	<u></u>	
. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto				funzionali alla commissione del reato	
comma dell'articolo 617-quater.				 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici					
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora,	Art. 635-	Da 100 a	Min. 25.800,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività 	SI
cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui	bis C.p.	500	Max.	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	
è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre	1		774.500,00	licenze o concessioni	
anni.				funzionali alla commissione del reato	
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero				Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da				Bivieto di paccincizzare ceni e servizi	
uno a quattro anni.					
(art. 635 C.p.)					
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili					
cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia					
ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o					
aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331, è punito con la					
reclusione da sei mesi a tre anni)					
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati					G.I.
dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità		D 100		*	SI
1 5 / 1			Min. 25.800,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	
	ter C.p.		Max.	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro			774.500,00	licenze o concessioni	
ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito				funzionali alla commissione del reato	
con la reclusione da uno a quattro anni.				 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	
. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione,					
l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi					
informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.					
. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovverocon					
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.					
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici					
	Art. 635-	Da 100 a	Min. 25.800.00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	SI
di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione	quater C.p.	500	Max.	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	
di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in	1		774.500,00	licenze o concessioni	
parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola			, , , , , , , , ,	funzionali alla commissione del reato	
gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque				Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
anni.				Bivieto di paccincizzare ceni e servizi	
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia con abuso					
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.					
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità					
	Art. 635-	Da 100 a	Min. 25.800,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	SI
			Max.		51
pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è	quinquies C.p.		774.500,00	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	
			/ /4.500,00		
della reclusione da uno a quattro anni.				funzionali alla commissione del reato	
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema				Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto					
o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.					
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con					
abuso delle qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.					
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di				Divieto di contrattare con la pubblica	
firma elettronica	Art. 640-		Min. 25.800,00	, 1	SI
	quinquies C.p.	L.	Max.	le prestazioni di un pubblico servizio	
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri			619.600,00	• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,	
danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato		del presente		contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	
qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00		decreto per		quelli già concessi;	
a € 1.032,00.		casi di frode		 Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	

			informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, sino a 400 quote.			
	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.	Art. 1, comma 11 D.1 105/2019	Fino a 400 quote	Min. 25.800,00 Max. 619.600,00		NO
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nonché agli artt. 22 commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge n. 91/1999, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	Art. 416 comma 6 C.p.	Da 400 a 1000 (comma 6) Da 300 a 800	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00 Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	SI
	Associazioni di tipo mafioso anche straniere . Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più	Art. 416- bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di 	SI

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a ventianni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.				quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	
1 1	Art. 416- ter C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività 	SI
Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 C.p. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.	Art. 630 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si 	NO

fuori del caso previsto dal comma delittuosa sia portata a conseguen. l'Autorità di polizia o l'Autorità gi per l'individuazione o la cattura de sostituita da quella della reclusion sono diminuite da un terzo a due t. Quando ricorre una circostanza at comma è sostituita la reclusione di prevista dal terzo comma è sostitui anni. Se concorrono più circostanze effetto delle diminuzioni non può prevista dal secondo comma, ed a terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comi allorché ricorrono le circostanze a presente articolo.	tenuante, alla pena prevista dal secondo la venti a ventiquattro anni; alla pena lita la reclusione da ventiquattro a trenta ze attenuanti, la pena da applicare per essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi quindici anni, nell'ipotesi prevista dal ma precedente possono essere superati ttenuanti di cui al quinto comma del				applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	
	o illecito di sostanze stupefacenti o	 	 	 	Interdizione dall'esercizio dell'attività	
psicotrope . Quando tre o più persone si assoc tra quelli previsti dall'art.70 comr alle sostanze di cui alla categoria 273/2004 e dell'allegato al regolar dall'articolo73, chi promuove, cos l'associazione è punito per ciò sol anni. . Chi partecipa all'associazione è p dieci anni. . La pena è aumentata se il numero partecipanti vi sono persone dedit psicotrope. . Se l'associazione è armata la pena può essere inferiore a ventiquattre comma 2, a dodici anni di reclusic quando i partecipanti hanno la dia anche se occultate o tenute in luogi. La pena è aumentata se ricorre la 1 dell'art. 80. . Se l'associazione è costituita per dell'art. 73, si applicano il primo codice penale. . Le pene previste dai commi da 1 a per chi si sia efficacemente adope sottrarre all'associazione risorse d'7-bis. Nei confronti del condannato servirono o furono destinate a comprofitto o il prodotto, salvo che app ovvero quando essa non e' possibile disponibilita' per un valore corrispo Quando in leggi e decreti è richiam	iano allo scopo di commettere più delitti mi 4,6 e 10, escluse le operazioni relative III dell'allegato I al regolamento (CE) n. mento (CE) n. 111/2005, ovvero stituisce, dirige, organizza o finanzia lo con la reclusione non inferiore a venti unito con la reclusione non inferiore a venti unito con la reclusione non inferiore a degli associati è di dieci o più o se tra i le all'uso di sostanze stupefacenti o la, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non la anni di reclusione e, nel caso previsto dal one. L'associazione si considera armata aponibilità di armi o materie esplodenti, go di deposito. Circostanza di cui alla lettera e) del comma commettere i fatti descritti dal comma 5 le il secondo comma dell'art. 416 del la 6 sono diminuite dalla metà a due terzi rato per assicurare le prove del reato o per lecisive per la commissione dei delitti. Le l'ordinata la confisca delle cose che mettere il reato e dei beni che ne sono il artengano a persona estranea al reato, e, la confisca di beni di cui il reo ha la medente a tale profitto o prodotto ato il reato previsto dall'art. 75 della legge dall'art. 38, comma 1, della legge 26	Art. 74, D.P.R. 309/90	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00		NO
Termini di durata massima delle		1	1	1	Interdizione dall'esercizio dell'attività	NO
	roduzione nello Stato, messa in vendita,	Art. 407,	Da 300 a	Min. 77.400,00	Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	INO
	go pubblico o aperto al pubblico di armi da	,	800	Max.	licenze o concessioni funzionali alla	

Art. 25 Peculato,	guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 Articolo 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (Omissis) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i qualiil Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attivita' agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella agonistica. Peculato [I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disp	Art. 314, comma 1, c.p.	Fino a 200	Max. 309.800,00	commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	SI Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,						rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.
corruzione e abuso d'ufficio	Peculato mediante profitto dell'errore altrui [I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	Art. 316 c.p.	Fino a 200	Max. 309.800,00		SI Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti

Concussione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Art. 317 C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. 6 	alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p. SI Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.
Corruzione per l'esercizio della funzione Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.	Art. 318 C.p.	Fino a 200	Max. 309.800,00	VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 1. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Art. 319 C.p.	Da 200 a 600; se aggravato ai sensi dell'art. 319- bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319- ter, comma 2, 319-quater e 321 c.p., da 300 a 800.	Min. 51.600,00 Max. 929.400,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. 5 lett b) 	SI
Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi	Art. 319- bis C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi	SI

Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Art. 319- ter C.p.	Da 200 a 600 (comma 1) Da 300 a 800 (comma 2)	Min. 51.600,00 Max. 929.400,00 Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b) Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. b)	SI
Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 2.Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità é punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."	Art. 319- quater C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. 5 lett. b) 	SI
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio . Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. . In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. Pene per il corruttore	Art. 320 C.p.	Si applicano le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 art. 25 quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 320 c.p.	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. b) Interdizione dall'esercizio dell'attività	SI

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità.	Art. 321 C.p.		Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	 Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. DI CUI ART. 5 lett. B) 	SI
Istigazione alla corruzione Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	Art. 322 C.p.	(commi 1 e 3) Da 200 a 600	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00 Min. 51.600,00 Max. 929.400,00	N.B. SOLO PER I COMMI n. 2 e 4: Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett b)	SI
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati	Art. 322- bis C.p.		Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. A); NON INFERIORE A 2 SE SOGGETTO DI CUI ART. 5 lett. b) 	SI

parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fato offende gli interessi finanziari dell'Unione. Abuso d'ufficio	Art. 323 c.p.	Fino a 200	Max.	SI
nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fato				
	A + 222	E: 200) /	CI
Abuso d'ufficio [I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità	Aτί. 323 с.р.	rino a 200	Max. 309.800,00	Affinchè sorga la responsabilità dell'ente è necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della società da un Pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, ed i soggetti appartenenti alla società non rivestono tale qualifica. Tuttavia il soggetto privato potrebbe risponderne ex art. 110 c.p.
Traffico di influenze illecite	Art. 346 bis c.p.	Fino a 200	Min. 25.800,00	SI
I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. [II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra			Max. 309.800,00	

	utilità. [III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio . [IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. [V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.					
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 1. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. 3. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni .La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato	Art. 453 C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO 	NO
	Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette taluno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.	Art. 454 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO	NO
	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Chiunque fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	Art. 455 C.p.	Da 300 a 800 (ridotte da un terzo alla metà)	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00 (ridotte da un terzo alla metà)	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi 	NO

				Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.	Art. 457 C.p.	Fino a 200	Min. 25.800,00 Max. 309.800,00	<i> </i>	NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	Art. 459 C.p.	pecuniariprev	Sanzioni previste per artt. 453, 455 e	licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.	Art. 460 C.p.		Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO	NO
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da \in 103 a \in 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	Art. 461 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	NO
uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. . Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457 ridotta di un terzo.	Art. 464 C.p.	300 (comma 1) Fino a 200	Min. 25.800,00 Max. 464.700,00 Min. 25.800,00 Max. 309.800,00	///////////////////////////////////////	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di	Art. 473 C.p.	500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 	SI

	prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà				 Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO 	
	intellettuale o industriale. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 474 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO 	SI
Art. 25-bis. 1. Delitti contro l'industria e il	Turbata libertà dell'industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	Art. 513 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	//////////////////////////////////////	SI
commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Art. 513- bis C.p.	Fino a 800	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
	Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 C.p.	Art. 514 C.p.	Fino a 800	Min. 25.800,00 Max. 1.239.200,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	NO

				Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	Art. 515 C.p.		Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	NO
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	(11111111111111111111111111111111111111	NO
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Art. 517- quater C.p.	Fino a 500	Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	///////////////////////////////////////	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 C.p.		Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(NO
μ 1	Art. 517- ter C.p.		Min. 25.800,00 Max. 774.500,00	//////////////////////////////////////	SI
False comunicazioni sociali		Da 200 a 400	Min. 51.600,00 Max.	///////////////////////////////////////	SI

Reati societari	i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.			619.600,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo		
	Fatti di lieve entità 1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. 2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	Art. 2621-bis Cod. Civ.	Da 100 a 200	Min. 25.800,00 Max 309.800,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	///////////////////////////////////////	SI
	False comunicazioni sociali delle società quotate 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi	Art. 2622 Cod. Civ.	Da 400 a 600	Min. 103.200,00 Max. 929.400,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo		NO La società non è quotata
	Impedito controllo Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.	Art. 2625 comma 2 Cod. Civ.	Da 100 a 180	Min. 25.800,00 Max. 278.820,00 Se l'ente ha conseguito un	///////////////////////////////////////	SI

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.			profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo		
7 8	Art. 2626 Cod. Civ.	Da 100 a 180	Min. 25.800,00 Max. 278.820,00	///////////////////////////////////////	SI
			Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo		
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	Art. 2627 Cod. Civ.	Da 100 a 180	Min. 25.800,00 Max. 278.820,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	///////////////////////////////////////	SI
sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Art. 2628 Cod. Civ.	Da 100 a 180	Min. 25.800,00 Max. 278.820,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	//////////////////////////////////////	SI
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2629 Cod. Civ.	Da 150 a 330	Min. 38.700,00 Max. 511.170,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	///////////////////////////////////////	SI
Corruzione tra privati 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori	Art. 2635	Da 400 a 600	Min. 51.600,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	SI

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	Cod. Civ.	(comma 3)	Max. 619.600,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi	
Listigazione alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.		Da 200 a 400	Min. 51.600,00 Max. 619.600,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare	SI
Omessa comunicazione del conflitto di interessi 1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,	Art. 2629- bis Cod. Civ.	Da 200 a 500	Min. 51.600,00 Max. 774.500,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di	111111111111111111111111111111111111111	NO La società non è quotata

del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.			rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo		
Formazione fittizia del capitale 1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2632 Cod. Civ.	Da 100 a 180	Min. 25.800,00 Max. 278.820,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	///////////////////////////////////////	SI
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori . I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. . Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2633 Cod. Civ.	Da 150 a 330	Min. 38.700,00 Max. 511.170,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((NO Ad oggi la società non è in liquidazione
Illecita influenza sull'assemblea 1. Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 2636 Cod. Civ.	Da 150 a 330	Min. 38.700,00 Max. 511.170,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((SI
Aggiotaggio 1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	Art. 2637 Cod. Civ.	Da 200 a 500	Min. 51.600,00 Max. 774.500,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo	//////////////////////////////////////	SI
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza . Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli	Art. 2638 Cod. Civ.	Da 200 a 400	Min. 51.600,00 Max.	///////////////////////////////////////	NO La società non è

		altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.			619.600,00 Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo		soggetta per legge ad obblighi nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza
Delitti finalità	di smo o di one dine	Associazioni sovversive Chiunque nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.	Art. 270 C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	ottenere le prestazioni di un pubblico servizio	NO I reati richiamati dall'art. 25 quater non appaiono ragionevolmente configurabili in relazione alla realtà aziendale della società
		Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico . Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. . Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. . Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero o un'istituzione e un organismo internazionale. . Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	Art. 270- bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	NO

Assistenza agli associati Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	Art. 270- ter C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO	NO
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270-	Da 400 a	Min. 51.600,00	Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività Interdizione dall'esercizio dell'attività	NO
Chiunque al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	Art. 270- quater C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	NO
Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis C.p., addestra o comunque formisce istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anniLa stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies (3). Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici	Art. 270- quinquies C.p.	Da 400 a 1000	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività 	NO
Condotte con finalità di terrorismo Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione		/////	///////	<i>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</i>	NO

internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popol					
costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale					
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distru	ggere le				
strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e so	ciali di un				
Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre con	dotte definite				
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzio					
norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.					
Attentato per finalità terroristiche o di eversione				Interdizione dall'esercizio dell'attività	
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine	democratico Art. 280 C.p.	Da 400 a	Min. 51.600,00	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	NO
attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, ne		1000	Max.	licenze o concessioni funzionali alla	
con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo ca		1000	1.549.000,00	commissione dell'illecito	
reclusione non inferiore ad anni sei.	50, 2011 14		1.5 15.000,00	Divieto di contrattare con la Pa, salvo che	
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesi	one			ottenere le prestazioni di un pubblico	
gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad				servizio	
se ne deriva una lesione grave si applica la pena della reclusio				• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,	
inferiore ad anni dodici.	ne non				
	1			contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro per				quelli già concessi	
esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicure				Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aume	ntate di un			DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO	
terzo.				Se scopo unico o prevalente dell'ente o di	
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della pe				una sua unità organizzativa è di consentire o	
applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso	di attentato			agevolare la commissione del reato si	
alla incolumità, la reclusione di anni trenta.				applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA	
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artic				dall'esercizio dell'attività	
concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto con					
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a que					
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultant	e				
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.					
Atto di terrorismo con organi micidiali o esplosivi				 Interdizione dall'esercizio dell'attività 	
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per fina		Se il delitto è	Min. 51.600,00	 Sospensione o revoca delle autorizzazioni, 	NO
terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mo	obili o bis C.p.	punito con la	Max.	licenze o concessioni funzionali alla	
immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o com	unque	pena della	1.549.000,00	commissione dell'illecito	
micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.		reclusione		• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che	
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comun	que micidiali	inferiore a		ottenere le prestazioni di un pubblico	
si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate ne	ll'articolo 585	dieci anni, la		servizio	
e idonee a causare importanti danni materiali.		sanzione		• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,	
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repul	oblica, delle	pecuniaria da		contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	
Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi de	l Governo o	200 a 700;		quelli già concessi	
comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi cost		se il delitto è		Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
pena è aumentata fino alla metà.	, l	punito con la		DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO	
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero u	in grave	pena della		Se scopo unico o prevalente dell'ente o di	
danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cir		reclusione		una sua unità organizzativa è di consentire o	
anni.	•	non inferiore		agevolare la commissione del reato si	
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artic	oli 98 e 114.	a dieci anni o		applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA	
concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto commi		con		dall'esercizio dell'attività	
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le di		l'ergastolo, la			
pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento		sanzione			
alle predette aggravanti.	conseguence	pecuniaria da			
and production aggravanti.		400 a 1000.			
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione		100 a 1000.		Interdizione dall'esercizio dell'attività	
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine	democratico Art. 289-	Da 400 a	Min. 51.600,00	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	NO
sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinqu		1000	Max.	licenze o concessioni funzionali alla	1,0
anni.	ic a delita pis c.p.	1000	1.549.000,00	commissione dell'illecito	
	a non voluta		1.549.000,00		
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenz				• Divieto di contrattare con la Pa, salvo che	
dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la	reclusione di			ottenere le prestazioni di un pubblico	

	anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestratosi applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se ricorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.				servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. • DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	
	stigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (ndr:"tra i quali gli artt. 270, 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289- bis di cui sopra"), per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	Art. 302 C.p.	Da 400 a 700		Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	NO
22 3 a c	deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o rapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di	Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York 9 dicembre 1999	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000.	Min. 51.600,00 Max. 1.549.000,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività 	NO

	contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.					
Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo e nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. 4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	Art. 583- bis C.p.		Min. 77.400,00 Max. 1.084.300,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	NO
Art. 25- quinquies Delitti contro la personalità individuale	Riduzione in schiavitù Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quello del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi,, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha uogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	Art. 600 C.p.	1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività N.B. SOLO PER IL COMMA N. 1	NO

. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 Pornografia minorile	Art. 600- bis commi 1 e 2 C.p.	Da 300 a 800 (comma 1) Da 200 a 700 (comma 2)	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00 Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività N.B. SOLO PER I COMMI N. 1 e 2	NO
 1.È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto Alla stessa pena soggiace che fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pomografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 	Art. 600- ter C.p.	Da 300 a 800 (commi 1 e 2) Da 200 a 700 (commi 3 e 4)	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00 Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività 	NO
Detenzione di materiale pornografico Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Art. 600- quater C.p.	Da 200 a 700	Min. 51.600,00 Max. 1.084.300,00	///////////////////////////////////////	NO
Pornografia virtuale Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di	Art. 600- quater.1 C.p.	Da 300 a 800	Min. 51.600,00 Max. 1.239.200,00	N.B. SOLO PER RIF. ARTT. 600 BIS PRIMO COMMA, 600-TER PRIMO E SECONDO Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla	NO

elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.				commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA	
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.	Art. 600- quinquies C.p.	Da 300 a 800	Min. 77.400,00 Max. 1.239.200,00	dall'esercizio dell'attività Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si	NO
Tratta di persone . È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo2. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni		Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	NO

Alienazione e acquisto di schiavi Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Art. 602 C.p. Art. 603 bis	Da 400 a 1000		 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o 	NO
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da un sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condiz di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena dell reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza do piu' delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindaca piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto al quantita' e qualita' del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai period riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorvegli o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un t alla meta': 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativi 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grav pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e deli condizioni di lavoro	c.p.	da 400 a 1000		Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito reato Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	SI
	Art. 609 undecies C.p.	Da 200 a 700	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00		NO

	della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.					
	Abuso di informazioni privilegiate		+			
A 25 · ·		A - 104	D- 400	MC:		NO
Art. 25-sexies	1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro	Art. 184	Da 400 a	Min.	///////////////////////////////////////	NO
A1	ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni	del D.Lgs. 24	1000	103.200,00		Con riguardo a tale
Abusi di mercato	privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di	febbraio	Se il prodotto	Max.		categoria di reati, non si
	amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al	1998 n. 58, T.U.	o il profitto	1.549.000,00		ravvisano rilevanti
	capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una	Finanziari o	conseguito	G 11 1 1 1		profili di rischio in
	professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:		dall'ente è di	Se il prodotto o		relazione alla realtà
	a)acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente,		rilevante	il profitto		aziendale in quanto la
	per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari		entità la	conseguito		società non opera in un
	utilizzando le informazioni medesime;		sanzione è	dall'ente è di		mercato regolamentato
	b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio		aumentata	rilevante entità		
	del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;		fino a 10	la sanzione è		
	c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna		volte	aumentata fino		
	delle operazioni indicate nella lettera a).			a 10 volte		
	La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso					
	di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di					
	attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.					
	Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo					
	di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la					
	rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per					
	l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare					
	inadeguata anche se applicata nel massimo.					
	3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui					
	all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella					
	dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto					
	fino a tre anni					
	4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli					
	strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2, il cui valore dipende da uno					
	strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).					
	Manipolazione del mercato					
	. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri	Art. 185	Da 400 a	Min.	///////////////////////////////////////	NO
	artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del	del D.Lgs. 24	1000	103.200,00		
	prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e	febbraio	Se il prodotto	Max.		
	con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.	1998 n. 58, T.U.	o il profitto	1.549.000,00		
	. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo	Finanziari o	conseguito	Se il prodotto o		
	di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la		dall'ente è di	il profitto		
	rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per		rilevante	conseguito		
	l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare		entità la	dall'ente è di		
	inadeguata anche se applicata nel massimo.		sanzione è	rilevante entità		
	. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui		aumentata	la sanzione è		
	all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella		fino a 10	aumentata fino		
	dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto		volte	a 10 volte		
	fino a tre anni					
	Omicidio colposo				Interdizione dall'esercizio dell'attività	1
Art. 25-septies	. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la	Art. 589 C.p.	DA 250 A	Min. 64.500,00	 Sospensione o revoca delle autorizzazioni, 	SI
	reclusione da sei mesi a cinque anni.		500 (in caso	Max.	licenze o concessioni funzionali alla	
Omicidio colposo	. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della		di violazione	774.500,00	commissione dell'illecito	
o lesioni gravi o	circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro		delle norme		Divieto di contrattare con la Pa, salvo che	
gravissime	la pena è della reclusione da due a sette anni.		sulla tutela		ottenere le prestazioni di un pubblico	
commesse con	. (Omissis)		della salute e		servizio	
violazione delle	. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di		sicurezza sul		• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,	
norme sulla tutela	lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per		lavoro)		contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	
della salute e	la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena				quelli già concessi	
sicurezza sul					-	

lavoro	non può superare gli anni quindici. * aziende di cui all'art. 31,comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione e smaltimento e bonifica di amianto; attività svolte da cantieri temporanei o mobili, caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui		1000 (in caso di violazione dell'art. 55, coma 2, D. Lgs.	Min. 258.000,00 Max. 1.549.000,00	Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 3 MESI E NON SUPERIORE A 1 ANNO	
	temporanei o mobili, caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 4. (Omissis) 5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia	Art. 590 C.p.	Lgs. 81/2008)* Fino a 250 (comma 3)	Min. 25.800,00 Max. 387.250,00	COMMA 3 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 6 MESI	SI
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Professionale. Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Art. 648 C.p.	Da 200 a 800 Da 400 a 1000 Se il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni	Min. 51.600,00 Max.1.239.200, 00 Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI	SI
	Riciclaggio 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con lareclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo	Art. 648- bis C.p.	Da 200 a 800 dD 400 a 1000 Se il denaro i	Min. 51.600,00 Max.1.239.200, 00 Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,	SI

	a cinque anni.		da delitto		contributi o sussidi e l'eventuale revoca	
	. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		punito con la		di	
			reclusione superiore nel		quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
			massimo a 5		DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI	
			anni		political soft Entrolle in 2 months	
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita				Interdizione dall'esercizio dell'attività	
		Art. 648-	Da 200 a 800	Min. 51.600,00	Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	SI
	648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici	ter C.p.	800	Max.1.239.200,	licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito	
	anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.				Divieto di contrattare con la Pa, salvo che	
	. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'		Da 400 a		ottenere le prestazioni di un pubblico	
	attività professionale.		1000	Min.	servizio	
	La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		Se il denaro i beni o le altre	103.200,00 Max.	 Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di 	
			utilità	1.549.000,00	quelli già concessi	
			provengono		Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
			da delitto		DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI	
			punito con la			
			reclusione superiore nel			
			massimo a 5			
			anni			
	Autoriciclaggio		200		Interdizione dall'esercizio dell'attività	av.
	11 1	Art. 648- ter.1 C.p.	Da 200 a 800	Min. 51.600,00 Max.1.239.200,	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla	SI
	un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività	.ст.т С.р.	800	00	commissione dell'illecito	
	economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le				Divieto di contrattare con la Pa, salvo che	
	altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da		Da 400 a		ottenere le prestazioni di un pubblico	
	ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da		1000 Se il denaro i	Min. 103.200.00	servizio	
	euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla			Max.	• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	
	commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel		utilità	1.549.000,00	quelli già concessi	
	massimo a cinque anni.		provengono		 Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	
	3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o		da delitto punito con la		DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI	
	le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,		reclusione			
	convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive		superiore nel			
	modificazioni.		massimo a 5			
	4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per		anni			
	cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.					
	5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di					
	un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.					
	6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato					
	per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle					
	altre utilità provenienti dal delitto.					
	7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.					
25	Viene punito [] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in	. 171	re:) (°	Interdizione dall'esercizio dell'attività	GI.
Art. 25-novies	qualsiasi forma [] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.	art. 171 comma 1 lett. a)	Fino a 500	Min. 258.000,00	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla	21
Delitti in materia	un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.	bis della Legge		Max.	commissione dell'illecito	
di violazione del		633/1941:		774.500,00	Divieto di contrattare con la Pa, salvo che	
diritto d'autore		"Salvo quanto	<u> </u>		ottenere le prestazioni di un pubblico	

sopra usurṛ o altr	1 '	previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter" art. 171 comma 3 della Legge 633/1941	Fino a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio	SI
elal con in s (SL mu con rim pro mir rile Chi ripr dim disq l'es disq o cc recl La	1 / / /	art. 171 bis della Legge 633/1941	Fino a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito	SI Ai fini dell'integrazione di tale reato sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti.
da s fini) abu qua circ nas fon aud pro did- inse	È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a i di lucro: usivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con alsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al cuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, stri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente nogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o diovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; usivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi ocedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o lattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se erite in opere collettive o composite o banche dati;	art. 171 ter della Legge 633/1941	500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecitoo Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO 	NO Viene tutelata la diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico.

territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce,			
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,			
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi			
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le			
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);			
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,			
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo			
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,			
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di			
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in			
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente			
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli			
autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di			
contrassegno contraffatto o alterato;			
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con			
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di			
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;			
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,			
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove			
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale			
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del			
canone dovuto.			
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi			
titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi			
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che			
abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure			
tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente			
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o			
facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono			
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle			
misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei			
diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a			
seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o			
giurisdizionale;			
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui			
all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di			
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a			
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state			
rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.			
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro			
2.582 a euro 15.493 chiunque:			
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone			
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente			
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da			
diritti connessi;			
n)a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico			
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di			
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte			
di essa;			
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,			
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto			
d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma			
1;			
promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.			
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.	 	 	

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:		_			
l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice					
penale;					
la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a					
diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;					
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione					
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o					
commerciale. []					
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste					
dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e di					
assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.					
assistenza per i pittori e scuitori, musicisti, scrittori eu autori diaminatici.					
					1
					1
					1
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori				Interdizione dall'esercizio dell'attività	
o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-	art. 171 septies	Fino a	Min.	Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	NO
bis i sueli non comunicano elle CIAE sutur turuta di uni il alla di uni	della Lagra				
bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di	della Legge	500	258.000,00	licenze o concessioni funzionali alla	
immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati	633/1941		Max.	commissione dell'illecito	
necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il			774.500,00	 Divieto di contrattare con la Pa, salvo che 	1
fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente				ottenere le prestazioni di un pubblico	
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2,				servizio	
della presente legge.					
dena presente tegge.				• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,	1
				contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	

	. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	art. 171 octies della Legge 633/1941	Fino a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00	quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO	SI
Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377- bis C.p.	Fino a 500	Min. 258.000,00 Max. 774.500,00		SI
L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 Reati Transnazionali	Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Art. 416 C.p.	Da 400 a 1000		Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	SI
	Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e	Art. 416- bis C.p.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	SI

	servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. ssociazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi tvorati esteri Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dicci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applic	Art. 291- quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n.	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	licenze o concessioni funzionali alla commissione del'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	NO
s	Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze tupefacenti o psicotrope Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non	Art. 74, D.P.R. 309/90	Da 400 a 1000	Min. 103.200,00 Max. 1.549.000,00	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	NO

	può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal				DURATA NON INFERIORE A 1 ANNO	
	comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata				Se scopo unico o prevalente dell'ente o di	
	quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti,				una sua unità organizzativa è di consentire o	
	anche se occultate o tenute in luogo di deposito.				agevolare la commissione del reato si	
ŀ	La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.				applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	
ŀ.	Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5					
	dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del					
	codice penale.					
ľ.	Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi					
	per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per					
	sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.					
	Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della					
	legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge					
	26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.					
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine				 Interdizione dall'esercizio dell'attività 	
	1 0 / 1 /	,	Da 200 a	Min. 51.600,00		SI
	, 1		1000	Max.	licenze o concessioni funzionali alla	
		e 5) del		1.549.000,00	commissione dell'illecito	
		D.Lgs. 25			Divieto di contrattare con la Pa, salvo che	
	ittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione	luglio 1998			ottenere le prestazioni di un pubblico	
	1 0 1	n. 286 T.U.			servizio	
		sull'immigra			• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,	
	1	zione			contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	
	ontraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.				quelli già concessi	
3	bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:				 Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	
	a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio				DURATA NON SUPERIORE A 2 ANNI	
	dello Stato di cinque o più persone;					
	b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è esposta					
	a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;					
	c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata					
	sottoposta a trattamento inumano o degradante.					
	ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da					
	estinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero					
	iguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di					
	avorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a uindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.					
	Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, e salvo che il fatto non					
	ostituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto					
	alla condizione di illegalità dello straniero nell'ambito delle attività punite a					
	orma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio					
	ello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la					
	eclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.					
	nduzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci					
		Art. 377-	Fino a 500	Min.	///////////////////////////////////////	SI
		bis C.p.		258.000,00		
	ninaccia, o con offerta o promessa di denaro o di alta utilità, induce a non	.L.		Max.		
	endere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a			774.500,00		
	endere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un			/ * *		
	rocedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito					
	on la reclusione da due a sei anni.					
	avoreggiamento personale					
		Art. 378 C.p.	Fino a 500	Min.	///////////////////////////////////////	SI
	l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta	•		258.000,00		
	taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o sottrarsi alle ricerche di			Max.		
	2 /					

	questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. . Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. . Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516. . Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.			774.500,00		
Art. 25-undecies	Inquinamento ambientale 1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a	Art. 452-bis	Da 250 a	Min. 64.500	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	SI
	euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un	cod.pen.	600	Max.	licenze o concessioni funzionali alla	
Reati ambientali	deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Disastro ambientale 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.	Art. 452-quater cod.pen.	Da 400 a 800	929.400,00 Min. 103.200,00 Max. 1.239.200,00	commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la Pa, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi	SI
	Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.				Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A 1 ANNO	
	Delitti colposi contro l'ambiente 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Art. 452-quinques cod.pen.	Da 200 a 500	Min. 51.600,00 Max. 774.500,00		SI
	Circostanze aggravanti 1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. 2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un	Art. 452 -octies cod.pen	Da 300 a 1000	Min. 77.400,00 Max. 1.549.000,00		NO Pur non potendosi escludere del tutto l'astratta verificabilità, la realizzazione in concreto appare poco verosimile in considerazione della realtà operativa della Società

pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia				
Inaffico e abbandono di materiale ad alta radioattività . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da lue a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque ibusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale di alta radioattività. 2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo li compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del ottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della auna. 3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la	Art. 452-sexies cod.pen.	Da 250 a 600	Min. 64.500,00 Max. 929.400,00	NO La società non gestisce in nessun modo materiale ad alta radioattività
pena è aumentata fino alla metà.				
1 6 , 1 ,	Art. 727-bis cod.pen.	Fino a 250	Fino a Max. 387.250,00	NO Assenza di interferenze con specie animali o vegetali selvatiche protette
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto . Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un	Art. 733-bis cod.pen	Da 150 a 250	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00	NO
vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.	Art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambiente	//////	/////////	SI

-			1	1	1	T
	ccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di					
	pecie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727-	Fino a 250	Max.	///////////////////////////////////////	NO
	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi	bis C.p.		387.250,00		
	consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie					
	animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con					
	l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una					
	quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo					
	stato di conservazione della specie.					
	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari					
	appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con					
	l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una					
	quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo					
	stato di conservazione della specie.					
4						
	rticolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis)					
	. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie		1			
	nimali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate		1			
	ell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 009/147/CE.					
D	vistruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto					
	'hiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito	Art. 733-	Da 150 a	Min. 38.700,00	///////////////////////////////////////	NO
	rotetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di	bis C.p.	250	Max.		
	onservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda			387.250,00		
n	on inferiore a € 3.000 euro.					
A	rticolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (omissis)					
	. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat					
	ll'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le					
	uali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma					
	ell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi					
	abitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come					
	ona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della					
d	irettiva 92/43/CE.					
S	anzioni penali					
	Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue	Art. 137,	Da 150 a	Min. 38.700,00	N.B. SOLO PER I COMMI n. 2 lettere	SI
	industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere	commi 2,	250 (commi	Max.	a), n. 2), b), n. 3), e f), 5 lettere b) e c)	
		3, 5,11 e	3, 5 primo	387.250,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	
	con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a €	13, D.Lgs.	periodo e 13)		 Sospensione o revoca delle autorizzazioni, 	
	10.000,00.	3 aprile	Ī		licenze o concessioni funzionali alla	
	Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque	2006 n. 152 T.U.	1		commissione dell'illecito	
	reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e	sull'ambie nte	Da 200 a		• Divieto di contrattare con la PA, salvo che	
	nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte		300 (commi	Min. 51.600,00	ottenere le prestazioni di un pubblico	
	terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		2, 5 secondo	Max.	servizio	
	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di		periodo e 11)		• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,	
	acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle		periodo e 11)	101.700,00	contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	
	famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5		1		quelli già concessi	
			1			
	alla parte terza del presente decreto senza osservare le				Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
	prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità		1		DURATA NON SUPERIORE A SEI	
	competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4, è punito con				MESI	
	l'arresto fino a due anni. (omissis) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5					
	alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di					
	ana parte terza dei presente decreto, nell'effettuazione di uno scanco di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel					
	caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del		1			
			1			
	presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle		1			

province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da \in 3.000,00 a \in 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da \in 6.000,00 a \in 120.000,00. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis)

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo) E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie: c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acauedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. . In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle

aca	ue utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere			
	ive o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria			
	le, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.			
	leroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il			
	istero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con			
	finistero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme			
	ando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia			
	icerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono			
	prizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi			
	e unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati			
	atti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano,			
	bbiano contenuto, idrocarburi, indicando le			
	lità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico			
	e sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti			
	separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate			
	a prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le			
	e di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad			
	ecosistemi.			
	leroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo			
	igine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze			
	anee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque			
	izzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi			
	ghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro			
	rico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine,			
	renzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per			
	itorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le			
	atteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili			
	ni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di			
	prizzazione allo scarico.			
	le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o			
	sosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le			
_	lalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con			
	prio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40			
	l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla			
	zione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena			
	ponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e			
	e avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.			
	finistero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di			
	prizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3,			
aute	prizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai			
con	umi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente,			
qua	lora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a			
gar	antire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di			
idro	carburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della			
mar	nutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta			
funz	cionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di			
	zione o di reiniezione.			
	scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato			
	via presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare			
	senza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.			
	li fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel			
	osuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati,			
	ono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove			
	sibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di			
mar	ncata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è			

	revocata.					
-	4 .: 1 107 1 .: 1 : 1 :: 2 :: 1 2006 152 (G : 1:: ::					
	Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti					
	ognarie) !. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla					
	abella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e,					
	imitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo					
	Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che					
	recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle					
	prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito					
	competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia					
	assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della					
	lisciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo					
	101, commi 1 e 2.					
	omissis)					
,	,					
	Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze					
The state of the s	pericolose)					
	(omissis)					
	4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del					
	presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima					
	abella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della					
	ostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico					
	lell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in					
	conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti					
	e sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di					
	cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.					
Į.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	256	. 250		V D COV O DUD W COVOL	av.
	Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,	Art. 256,	Fino a 250 (commi 1	Max.	N.B. SOLO PER IL COMMA n. 3,	SI
	commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,	commi 1, 3, 5 e 6,	lett. a) e 6	387.250,00	secondo periodo: • Interdizione dall'esercizio dell'attività	
	211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a	D.Lgs. 3	primo		Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	
	un anno o con l'ammenda da \in 2.600,00 a \in 26.000,00 se si tratta di rifiuti	aprile 2006	periodo)		licenze o concessioni funzionali alla	
	non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con	n. 152 T.U.	periodo)		commissione dell'illecito	
	l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.	sull'ambie nte	Da 150 a		Divieto di contrattare con la PA, salvo che	
	Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai	sun amore ne	250	Min. 38.700,00	ottenere le prestazioni di un pubblico	
	responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i		(commi 1	Max.	servizio	
	rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in		lett. b), 3	387.250,00	• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,	
	violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.		primo	37.200,00	contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	
	Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la		periodo e 5)		quelli già concessi	
	pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a €		- /		Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
	26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda		Da 200 a		DURATA NON SUPERIORE A SEI	
	da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo		300 (comma		MESI	
	smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza		3 secondo	Min. 51.600,00		
	emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la		periodo)	Max.		
	confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà			464.700,00		
	dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o					
	di ripristino dello stato dei luoghi.					
	Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di					
	inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni,					
	nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per					
	le iscrizioni o comunicazioni.					
	Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività					
	non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al					
	comma 1, lettera b).		1			1

	Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. *Comissis** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis) *Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) (omissis) *Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) (omissis) *Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) *Comissis**) Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) (omissis) *Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) (omissis) *Articolo 215 (Autosmaltimento) (omissis) Articolo 216 (Operazioni di recupero) (omissis) *Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono) *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono					
	. L'abbandono e il deposito incontrollati ai rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.					
	viciai. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.					
	Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di niscelazione di rifiuti pericolosi)					
(Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) (omissis) b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; (omissis)					
	Bonifica dei siti					
	Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi	Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3	Fino a 250 (comma 1)	Max. 387.250,00	(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(SI
	a un anno o con l'ammenda da $\in 2.600,00$ a $\in 26.000,00$, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da $\in 1.000,00$ a $\in 26.000,00$. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda	aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambie nte	Da 150 a 250 (comma 2)	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00		
	da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.					
	L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da					

altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.					
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari omissis)	Art. 258, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambie nte	Da 150 a 250 (comma 4 secondo periodo)	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00		SI
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis)	Art. 259, comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 T.U. sull'ambie nte	Da 150 a 250	Min. 38.700,00 Max. 387.250,00	///////////////////////////////////////	SI Tale fattispecie può sussistere anche qua la concreta gestione rifiuti risulti difform dall'attività autorizz
Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio Articolo I (omissis) 3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i					

q	uali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della	 		
	irettiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8,			
	2, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati			
	all'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di			
	uelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro			
	lementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del			
	Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in			
	uestione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire			
	evono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18			
	lella direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d)			
	n casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II			
	ossono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati			
	nembri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati			
	nembri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali			
	asi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e			
	orniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la			
	rocedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare			
to	ale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.			
	omissis)			
A	rticolo 26			
	Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza			
	che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate			
	conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso			
	delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c)			
	effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto			
	mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente			
	specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno			
	smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o			
	internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.			
	Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità			
	competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi			
	dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente,			
	all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b)			
	vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro			
	un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità			
	competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro			
	termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal			
	caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e			
	gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti			
	qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta			
	illustrandone le ragioni.			
	Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità			
	1			
	competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano			
	smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta			
	impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a			
	decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro			
	qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale			
	scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei			
	rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.			
	Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al			
	notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono,			
	cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati			
	secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue			
	orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18			
	della direttiva 75/442/CEE.	 		
		 	 -	

. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.				
Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e	quaterdecies Codice Penale	500 (comma 1) Da 400 a 800 (comma 2)	Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA dall'esercizio dell'attività	SI

(0: 4	41. 11. 4 H. 1 H. 4		I	I		1
	tico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	260	D 150	AC: 20.500.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	NO
(omissis)			Da 150 a	Min. 38.700,00	///////////////////////////////////////	NO
11 1	1		,	Max.		Il D.L. 14 dicembre
1 1	di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito		-	387.250,00		2018, n. 135 ha
del sistema di co	ntrollo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false	periodo e 8	e terzo			soppresso il sistema di
indicazioni sulla	natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-	D.Lgs. 3	periodo e 8			controllo della
		aprile 2006	primo			tracciabilità dei rifiuti e
fini della traccial		n. 152 T.U.	periodo			gli illeciti previsti
	he omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la	sull'ambiente	periodo			dall'art. 260 bis c.p.
	ella scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove	Sun amolente				sono da considerarsi
	base della normativa vigente, con la copia del certificato					abrogati.
	ntifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione					
1	pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la					
	rt. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti					
	ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto					
fa uso di un certi	ficato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla		Da 200 a			
natura, sulla con	nposizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti		300 (comma	Min. 51.600,00		1
trasportati.	-		8 secondo	Max.		1
	e che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia		periodo)	464.700,00		1
	eda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente		,			
	on la pena prevista dal combinato disposto degli articoli					1
	ice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di					1
rifiuti pericolosi.	penaie. La pena e aumentata fino au un terzo nel caso ul					1
1	li cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei					
	a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad					1
	a sanzione aminimistrativa pecumaria da euro 200,00 ad					1
euro 1.550,00.						1
(omissis)						1
	ce penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto					1
pubblico)						1
	falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti					1
	lestinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino					1
	ratta di false attestazioni in atti dello stato civile,la					1
	ò essere inferiore a tre mesi.					
Articolo 477 codio	ce penale					1
	commessa dal pubblico ufficiale in certificati o					1
autorizzazioni am						
	le, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera					1
	izzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o					1
	parire adempiute le condizioni richieste per la loro validità,					1
	clusione da sei mesi a tre anni.					1
4	ce penale (Falsità materiale commessa dal privato)					1
	preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un					1
						1
	un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni,					
11	ttivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un					
terzo.						
Sanzioni						
(omissis)		,		Max.	///////////////////////////////////////	SI
	zio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o	comma 5,		387.250,00		1
le prescrizioni stal	piliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla	D.Lgs. 3				1
parte quinta del pr	resente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa	aprile 2006				1
di cui all'articolo 2	271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità	n. 152 T.U.				1
		sull'ambie nte				1
1	no a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati					1
	l'autorizzazione integrata ambientale si applicano le					1
	dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.					1
parazioni previste (are another and another and	I.	1	l .		

					-
(omissis)					
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad					
un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il					
superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente					
normativa.					
(omissis)					
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul	A . 1	E: 250	N. (NO
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di	Art. 1,	Fino a 250	Max.	///////////////////////////////////////	NO
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19	Legge 7 febbraio	(comma 1)	387.250,00		
dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive	1992, n.				
modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione	150				
di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo		Da 150 a			
per la salute e l'incolumità pubblica.		250	Min. 38.700,00		
		(comma 2)	Max.		
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre			387.250,00		
mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in					
violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio					
del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della					
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive					
attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate					
nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:					
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale,					
senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non					
validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97					
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;					
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli					
esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità					
al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e					
successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della					
Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento					
(CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e					
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive					
modificazioni;					
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute					
nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla					
licenza di importazione o certificati successivamente;					
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o					
il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.					
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e					
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26					
maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o					
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di					
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova					
sufficiente della loro esistenza;					
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni					
stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.					
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e					
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26					
maggio 1997 e successive modificazioni;					
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la					
vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari					
senza la prescritta documentazione.					
2. In caso di recidiva, si applica la penadell'arresto da uno a treanni e					
dell'ammenda da € 30.000ad € 300.00010.3291,38. Qualora il reato suddetto					1
viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue					

la	sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due nni(omissis)			
an	nni(omissis)			

				T .	
violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,	Art. 2, commi 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150	Fino a 250	Max. 387.250,00		NO
mesi. (<i>omissis</i>) Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (<i>Norme per</i>	Art 6	Fino a 250	Max		NO
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso	Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150	Fino a 250	Max. 387.250,00	//////////////////////////////////////	NO

anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle
specie. (omissis)
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con
l'arresto fino a seimesi o con l'ammenda da € 15.000a € 300.000. (omissis)
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei
giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e
delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione
stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o
viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e
incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni
scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis ,
comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della
commissione

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (ndr. "Della falsità in atti"). Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio Sanzioni 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o						
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio Sanzioni 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o Da 150 a Max. 387.250,00 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel	l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (ndr. "Della falsità in atti").	1 Legge 7 febbraio 1992, n.	Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di		///////////////////////////////////////	NO
riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis) l'altorizzazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento. massimo a due amni di reclusione Da 200 a 300 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione Da 300 Per reati per cui è prevista la pena sono Per reati per cui è prevista la pena sono per completa de reclusione Da 300 a 500 Per reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione	relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio Sanzioni 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis)) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis) 1) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in		Da 150 a 250 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione Da 200 a 300 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione Da 300 a 500 Per reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione Da 300 a 500 Per reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di	Max. 387.250,00 Min. 51.600,00 Max. 464.700,00 Min. 77.400,00 Max.		

		1	Γ	T	
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive					TABELLA A:
. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la	Art. 3,		Min. 38.700,00	///////////////////////////////////////	Tabella A.(art. 2)
commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla	comma 6,		Max.		Sostanze lesive
presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.	Legge 28		387.250,00		dell'ozono stratosferico.
3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono	dicembre 1993, n.				Gruppo I:
lo strato di ozono).	549				Idrocarburi
. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata	Misure a tutela				completamente
l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di	dell'ozono				alogenati contententi
cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal	stratosferico e				fluoro e cloro
regolamento (CE) n. 3093/94.	dell'ambiente				1.2 dicloro-difluoro-
. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro					metano: C F2 (CFC-12)
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità					C12
alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di					1.3 cloro-trifluoro-
cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito					metano C F3 Cl (CFC-
l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la					13)
manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed					1.4 pentacloro-fluoro-
installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le					etano C2 F (CFC-111)
modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella					C15
B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali					1.5 tetracloro-difluoro-
delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere					etano C2 F2 (CFC-112)
concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione,					C14
'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle					1.6 tricloro-trifluoro-
sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31					etano C2 F3 (CFC-113)
dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non					C13
comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94,					1.7 tetracloro-dicloro-
secondo le definizioni ivi previste.					etano C2 F4 (CFC-114)
L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla					C12
revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione					1.8 pentafluoro-cloro-
dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai					etano C2 F5 (CFC-115)
nuovi termini.					Cl
Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle					1.9 eptacloro-difluoro-
sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini					propano C3 F2 (CFC-
prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri					211) C17
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di					1.10 esacloro-difluoro-
usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata					propano C3 F2 (CFC-
all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno					212) Cl6
fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e					1.11 pentacloro-
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.					trifluoro-propano C3 F3
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con					(CFC-213) C15
l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle					1.12 tetracloro-
sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei					tetrafluoro-propano C3
casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della					F4 (CFC-214) Cl4
licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.		1			1.13 tricloro-
1					pentafluoro-propano C3
					F5 (CFC-215) Cl3
					1.14 dicloro-esafluoro-
		1			propano C3 F6 (CFC-
		1			216) Cl2
		1			1.15 cloro-eptafluoro-
		1			propano C3 F7 (CFC-
		1			217) Cl
		1			Gruppo II
		1			Idrocarburi
		1			completamente
		1			alogenati contenenti
	•	•	•		

				anche bromo (halons) 2.2 trifluoro-bromo- metano C F3 Br (halon- 1301) 2.3 tetrafluoro-dibromo- etano C2 F4 (halon- 2402) Br2 Gruppo III 3.1.1,11 tricloroetano CHC12 CH2 CI Gruppo IV 4.1 tetracloruro di carbonio C Cl4 (CFC-10
Inquinamento doloso Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti	commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202	250 (comma 1) Da 200 a 300 (comma 2)	 Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Divieto di contrattare con la PA, salvo che ottenere le prestazioni di un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi. DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI 	NO

eccezionali.	sanzioni		Se scopo unico o prevalente dell'ente o di	
			una sua unità organizzativa è di consentire o	
Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)			agevolare la commissione del reato si	
1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze			applica L'INTERDIZIONE DEFINITIVA	
inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II			dall'esercizio dell'attività	
(sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol				
73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31				
dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina				
mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22				
agosto 1983;				
Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di				
applicazione)				
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle				
sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti				
dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne,				
compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla				
Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti				
utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di				
passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della				
Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella				
zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del				
diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare.				
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da				
guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se				
impiegate per servizi governativi e non commerciali.				
Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)				
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3,				
comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità,				
versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera				
b), o causare lo sversamento di dette sostanze.				
Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)				
1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),				
in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel				
rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o				
all'allegato II, norme 13,				
3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.				
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),				
nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al				
proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di				
quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I,				
norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.	1			1

Inquinamento colposo	Art. 9, commi 1 e	Fino a 250	Max.	N.B. SOLO PER IL COMMA n. 2:	
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave,	2 D.Lgs. 6	(comma 1)	387.250,00	Interdizione dall'esercizio dell'attività	NO
battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e	novembre 2007,	,	,	Sospensione o revoca delle autorizzazioni,	
l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la	n.			licenze o concessioni funzionali alla	
loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono	202	Da 150 a		commissione del reato	
puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.	Attuazione della	250	Min. 38.700,00	Divieto di contrattare con la PA, salvo che	
. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di	Direttiva	(comma 2)	Max.	ottenere le prestazioni di un pubblico	
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a	2005/35/CE		387.250,00	servizio	
parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.	relativa all'inquinam ento			Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di	
. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue	provocato dalle			quelli già concessi	
conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico,	navi e			Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti	conseguenti			DURATA NON SUPERIORE A SEI	
eccezionali.	sanzioni			MESI	
Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)				WEST	
1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze					
inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II					
(sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol					
73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31					
dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina					
mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22					
agosto 1983;					
Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di					
applicazione)					
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle					
sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti					
dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne,					
compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla					
Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti					
utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di					
passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della					
Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella					
zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del					
diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da					
guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se					
impiegate per servizi governativi e non commerciali.					
Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)					
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3,					
comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità,					
versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera					
b), o causare lo sversamento di dette sostanze.					
Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202					
(Deroghe)					
1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),					
in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel					
rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o					
all'allegato II, norme 13,					
3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.					
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),					
nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al					
proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di					
quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I,					
norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.					

Art. 25-	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato					
duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiomo è irregolare	Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.	Art. 22, comma 12- bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Da 100 a 200 (entro il limite di 150.000,00 euro.	Min. 25.800,00 Max. 150.000,00	<i></i> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	SI
	Articolo 22, comma 12, D. Lgs. 286/98 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.					
	Articolo 603-bis, comma 3, Codice penale (intermediazioni illecita e sfruttamento del lavoro) (omissis) 3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.					

	1.01 1.90	T	D 200 000	I	*	<u> </u>
	1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito:		Da 200 a 800		• Interdizione dall'esercizio	SI
	a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita'				dell'attività	21
A 4 25	o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o	A (041-:			Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	
Art. 25- terdecies	commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,	Art. 604 bis c.p.			funzionali alla commissione	
Razzismo e					dell'illecito reato	
	nazionali o religiosi;					
xenofobia	b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi				Divieto di contrattare con la PA,	
	modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di				salvo che ottenere le prestazioni di un	
	provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali				pubblico servizio	
	o religiosi.				• Esclusione da agevolazioni,	
	E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla				finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già	
	discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,				concessi	
	nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,				Divieto di pubblicizzare beni o	
	associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro				servizi.	
	attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o				DURATA NON INFERIORE AD	
	dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.				UN ANNO	
	Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,				Se scopo unico o prevalente dell'ente	
	associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,				o di una sua unità organizzativa è di	
	con la reclusione da uno a sei anni.				consentire o agevolare la	
	3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la				commissione del reato si applica	
	propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in				L'INTERDIZIONE DEFINITIVA	
	modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in				dall'esercizio dell'attività	
	tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo				dan esercizio den attività	
	grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio,					
	dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come					
	definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale					
	internazionale.					
	internazionare.					
Art. 25				•	•	
quaterdecies	Frode in competizioni sportive	Art. 1 L.n.				
Frode in	1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio	401/1989		_	Nel caso dei delitti:	
competizioni	a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva	401/1707		D. 1 Part Mr.		
sportive,	organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato			Per delitti: Min.	• • Interdizione	NO
esercizio	olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per			25.800,00	dall'esercizio dell'attività	NO
abusivo di gioco	l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi			• Max.	Sospensione o	
o di scommessa	riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al			929.400,00	revoca delle	
e giochi	fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente			•	autorizzazioni, licenze o	
d'azzardo	al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero			•	concessioni funzionali	
esercitati a	compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito			• Per	alla commissione	
mezzo di	con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro			contravvenzioni:	dell'illecito	
apparecchi	1.000 a euro 4.000.			• Min. 25.800,00	Divieto di	
vietati	2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione			• Max.	contrattare con la PA,	
Victati	che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la		- Per i delitti fino a	483.288,00	salvo che ottenere le	
	promessa.		500 quote;		prestazioni di un pubblico	
	3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello		- Per le		servizio	
	svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente		contravvenzioni,		Esclusione da	
	esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della		fino a 260 quote		agevolazioni,	
	reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da		ino a 200 quote		finanziamenti, contributi	
	euro 10.000 a euro 100.000.				o sussidi e l'eventuale	
	Curo 10.000 a Curo 100.000.				revoca di quelli già	
		1	I	l		

Forerizio abnesivo di attività di gineco o di commessa I. Chinaque eseccia abnesivamente l'organitzazione del gineco del batus o di scommesse nel concessionario. Paparita con re- servato del batus o di scommesse dei concessionario del la gineco del batus o di scommesse concessionario del paratico con S1000 enzo. Alla stessa perus soggiane dei communica quantizza scommesse o concessionario si stutti sportive genitre del Comitato olimpico nazionale initiana per del consumente concessionario del controlo promostico si stutti sportive genitre del Comitato olimpico nazionale initiana per abraviamente estevica l'organizzazione di giolobicite scommesse so altre competente di ferrale del consumente gianchi di abilità è panta con l'arcesto di te mesi a dun anno e con firmerenale son iniciantica di permeturo en cinimata gianchi di abilità è panta con l'arcesto di te mesi a dun anno e con firmerenale son inicianticatorini in sonte di Stati esteri, nonché a chinque parategli a tali uprarzioni mediante la resculcia di premeturo en di consumente con la paparita del l'Approvia delle dispune e dei recoperal, highetti di bilatteri e di manella munificatorini in sonte di Stati esteri, nonché a chinque parategli a tali uprarzioni mediante la resculcia di premeturo en del proportime dei proportime mediante la resculcia di premeturo en del proportime del			1			1
Feercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 1. Chiunque servizia abussvarantei l'organizzazone del giuoco del lorto o di scommesso e di conconi prosonitati che la legge di ne del contro o di scommesso e conconitati che la legge di ne del contro di commesso e concorsi promotisti su attività aprotiva gentre dal Contrato o dilipuo autzeania ritalina (CNI), dalle organizzazioni di caso dipondenti o dall'Linnoc infaina per Interemento delle nue se quarte (UNII). Chiunque scommesse su lute competizioni di persone o mitmali e giuchi di abritish primi con l'arresta delle nue se monte di abritisti, anno scommesse su lute competizioni di persone o mitmali e giuchi di abritish primi con l'arresta delle nue se qualta controli contro					concessi	
Exerciza abasivo di attività di giuoco o di scommessa 1. Chianguage escercita hastivamente l'organizzazione dal giucco del lorto o di scommessa e di concorsi promostita e la giucco del lorto o di scommessa e odi concorsi promostita si utivi si portive generale del maria e con la multa di 2000 y 1 20,000 curo. Alla sessa pena soggiare chi commungate generale accordinate di controlo di promostita di 12000 y 2 20,000 curo. Alla sessa pena soggiare chi commungate generale dal Corristato ofinimpico nazionata fratiano (CONI), dille troppir zoziorin di escosi giudendi ri dall'iniore ri latina per abasivamente accretta l'organizzazione di publishe scommesse su altre compressi di publishe scommesse su altre compressi con il suma num e con l'ammenda non ineferico a firma minima re giunchi di abilità l'a punto con l'arcesto da tre mesi ad un amor e con frammenda non ineferico e il re un minima e sunta uniorizzazione dell'Agenzia delle degune e dei monopoli, beglietti di festrore con di protentizazioni di operationi inediante la raccondi a primaterizazioni di operationi inediante la raccondi di protentizazione di operationi inediante la raccondi di protentizazione dell'agenzia delle degune e dei monopoli. Deglietti di festrore con coli giustre con l'accordinamento chile relative vinitate e il promovime e la punto alteria con la raccondi a protentizazione ci giustre c l'accordinamento chile relative vinitate e il protentione con monopoli. Considera protenti protenti di con monopoli. Continuo, associano da tra sa ci anni sui con la multa da 20,000 a 50,000 cuo chianque opapiazza, cicreita e raccoglie a distanza, servira di escenti di estro- protenti di estro- protenti della reperativa concessione, qualissisi gioco sistinito o disciplianto dall'Agenzia delle dogune e dei monopoli. Chianque, associane da tra sa ci anni con la qualissi gioco sistinito o disciplianto dall'Agenzia delle dogune e dei monopoli con modalità e tercinico di controli con le modalità di ci ai dorrina di controli con la qualissi gioco sistinito o discipl				•	 Divieto di 	
Exerciza abasivo di attività di giuoco o di scommessa 1. Chianguage escercita hastivamente l'organizzazione dal giucco del lorto o di scommessa e di concorsi promostita e la giucco del lorto o di scommessa e odi concorsi promostita si utivi si portive generale del maria e con la multa di 2000 y 1 20,000 curo. Alla sessa pena soggiare chi commungate generale accordinate di controlo di promostita di 12000 y 2 20,000 curo. Alla sessa pena soggiare chi commungate generale dal Corristato ofinimpico nazionata fratiano (CONI), dille troppir zoziorin di escosi giudendi ri dall'iniore ri latina per abasivamente accretta l'organizzazione di publishe scommesse su altre compressi di publishe scommesse su altre compressi con il suma num e con l'ammenda non ineferico a firma minima re giunchi di abilità l'a punto con l'arcesto da tre mesi ad un amor e con frammenda non ineferico e il re un minima e sunta uniorizzazione dell'Agenzia delle degune e dei monopoli, beglietti di festrore con di protentizazioni di operationi inediante la raccondi a primaterizazioni di operationi inediante la raccondi di protentizazione di operationi inediante la raccondi di protentizazione dell'agenzia delle degune e dei monopoli. Deglietti di festrore con coli giustre con l'accordinamento chile relative vinitate e il promovime e la punto alteria con la raccondi a protentizazione ci giustre c l'accordinamento chile relative vinitate e il protentione con monopoli. Considera protenti protenti di con monopoli. Continuo, associano da tra sa ci anni sui con la multa da 20,000 a 50,000 cuo chianque opapiazza, cicreita e raccoglie a distanza, servira di escenti di estro- protenti di estro- protenti della reperativa concessione, qualissisi gioco sistinito o disciplianto dall'Agenzia delle dogune e dei monopoli. Chianque, associane da tra sa ci anni con la qualissi gioco sistinito o disciplianto dall'Agenzia delle dogune e dei monopoli con modalità e tercinico di controli con le modalità di ci ai dorrina di controli con la qualissi gioco sistinito o discipl					pubblicizzare beni o	
del lotto of di scommesse o di concossi pronostici che la legge riserva allo Statio o ad fluore unte corressionario, è punito con la reclusione da tre a sei amini e con la multa da 20,000 a 5,000 curro a soggiace chi comanque gentite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CON), dalle organizzazioni di eso disconderi ola fluti calino e ribini per l'incremento delle razze equine (CNIRE). Chianque absois-vinnente esercita l'organizzazioni di eso disconderi ola fluti calino e ribini per l'incremento delle razze equine (CNIRE). Chianque absois-vinnente esercita l'organizzazioni di eso disconderi ola fluti calino e ribini per l'incremento delle razze equine (CNIRE). Chianque suoriori si applicano a chianque vonda sul territorio nazionale, sevara autorizzazioni edel. Ageare da elle dogiace coli sunospoli, biglietti di lotterie o di anuloghe manifestuzioni di sorte di Stati esteri, nonche a chianque paratogia tali o operazioni mediante la recorda di prenozione di giocate coli accordinamento delle returne vanire e la pronozione e la punito altresi con la reclusione da tra e sci anni com la multa da 20,000 a 5,000 cuto colimpiace oparazioni, a cercita e raccogle a distanza, serza la prescrittu concessione, qualissisi giaco ristituti o dissignificato di l'altresi delle dogiame e di monogoli. Chianque, anecorde triolare della prescrittu concessoro, organizza, cercita cercente cancogle e distanza, serza la prescrittu concessoro, organizza, cercita cercente a raccogle e dostianza, serza la prescrittu concessoro, organizza, cercita cercente cancogle e del somospoli. Chianque, anecorde triolare della prescrittu concessoro, organizza, cercita cancogle e del somospoli. Chianque, anecorde triolare della prescrittu concessoro, organizza, cercita cancogle e del somospoli. Chianque, anecorde triolare della prescrittu concessoro, organizza, concentra coli recorde della prescrittu concessoro, organizza, concentra cola trio concessoro, organizza, concentra cola trio coli concesso di concesso di concesso di concesso di concesso di co	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa					
del lotto of di scommesse o di concossi pronostici che la legge riserva allo Statio o ad fluore unte corressionario, è punito con la reclusione da tre a sei amini e con la multa da 20,000 a 5,000 curro a soggiace chi comanque gentite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CON), dalle organizzazioni di eso disconderi ola fluti calino e ribini per l'incremento delle razze equine (CNIRE). Chianque absois-vinnente esercita l'organizzazioni di eso disconderi ola fluti calino e ribini per l'incremento delle razze equine (CNIRE). Chianque absois-vinnente esercita l'organizzazioni di eso disconderi ola fluti calino e ribini per l'incremento delle razze equine (CNIRE). Chianque suoriori si applicano a chianque vonda sul territorio nazionale, sevara autorizzazioni edel. Ageare da elle dogiace coli sunospoli, biglietti di lotterie o di anuloghe manifestuzioni di sorte di Stati esteri, nonche a chianque paratogia tali o operazioni mediante la recorda di prenozione di giocate coli accordinamento delle returne vanire e la pronozione e la punito altresi con la reclusione da tra e sci anni com la multa da 20,000 a 5,000 cuto colimpiace oparazioni, a cercita e raccogle a distanza, serza la prescrittu concessione, qualissisi giaco ristituti o dissignificato di l'altresi delle dogiame e di monogoli. Chianque, anecorde triolare della prescrittu concessoro, organizza, cercita cercente cancogle e distanza, serza la prescrittu concessoro, organizza, cercita cercente a raccogle e dostianza, serza la prescrittu concessoro, organizza, cercita cercente cancogle e del somospoli. Chianque, anecorde triolare della prescrittu concessoro, organizza, cercita cancogle e del somospoli. Chianque, anecorde triolare della prescrittu concessoro, organizza, cercita cancogle e del somospoli. Chianque, anecorde triolare della prescrittu concessoro, organizza, concentra coli recorde della prescrittu concessoro, organizza, concentra cola trio concessoro, organizza, concentra cola trio coli concesso di concesso di concesso di concesso di concesso di co	1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco	Art. 4 L.n.			DURATA NON	
risceva allo Satto o ad altro cute concessionario, è punito con la rechsisone da tre aci a unit con la mutta de 2,000 a 50,000 euro. Alla siessa pena soggiate chi communge organizza commesse o concorsi pronoscisi su ultivia sportive gestire dal Comitatio climpton madennale indiamo (CON), dalle secommesses au altero compiterio di proseno e naimula e giucchi di abilità è punito cen l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'armenda noi micriora ul icu un milione. Le assese sanzioni si applicamo a chiunque venda sul territorio nazionale, senta autorizzazione dell'aperant delle doggiane e cel sonte di Stati esteri, nunche à chiunque purtacejri a tali operazioni mediante la mecolta di prenazionale di giocate e l'accrediamento delle relative vincire e la promozione e la pubblicità effettuate com qualtoque mezzo di diffusione. È puntio altresi con la reclusione da tre a sei amni e con la mutta da 20,000 a 50,000 euro culturque organizza, esercita e riaccoglic a distanza, seuza la precorrita concessione, qualtasia gioca siriatio no disciplianta dall' persentia concessione, qualtasia gioca siriatio in disciplianta dall' persentia concessione, qualtasia gioca siriation o disciplianta dall' apertità della degge e punito con l'arresto da tre mesa a un anno o con l'armenda de euro 500 euro 500. La stessa sanzione si applica a chiunque, qualtasia gioca siriation o disciplianta dall' appentia dall'apertita dall'artesio da tre mesa a un anno o con l'armenda de uno 500 euro 500. La stessa sanzione si applica a chiunque, qualtasia gioca siriation o disciplianta dall'apertito da tre mesa i un mano o con l'armenda da luce centomia la lire un milione. La stessa sanzione si applican achiente, in qualtasia modo, da pubblicità il totto concorsi, piucchi, scommese gentiti con le modalità di				_		NO
la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 curo. Alla sessa peas soggiace chi commungue organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestire dal Comitato dimpico nazionale i raliano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italima per l'ancerenento delle zazze cquine (UNIRE). Chianque de consense sa aftre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è puntio con l'arresto da tre mesi ad un amo e con l'ammenda non inferiore a ire un milione. Le s'esse sanzioni si applicano a chiunque vendas ul treirorion nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di loriere o di analoghe manifestazioni di sonte di Stati estrei, anonche a chiunque purtecipi a tali operazioni medianale i mecochi di prenotazione di giocate e pubblicità effettuate con qualmque mezzo di diffusione. E punto di luriesi con la reclusione da tre sei si uni e con il multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e mecoglie a distanza, semana la presentita contessione, qualsiasi gioco sittuito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli, Chianque, anena la presentita contessione, qualsiasi gioco sittuito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli, Chianque, anenoreh titolina della presenta contessesone, organizza, esercita e raccoglie a distanza, qualsiasi guico sittuito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Chianque, anenoreh titolina della presenta contessione, organizza, esercita e roccoglie a distanza qualsiasi guico sittuito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane contenti un on dei resti previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblica ità il concoma i, i fisori dei casi di concorso in un o dei resti previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblica ità oli comma i, 1- fisori dei casi di concorso in un o di resta previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblica ità oli comma i, 1- fisori dei casi di concorso in un o di resta previsti dal medesi		101/1909				1.0
organiza scommesso e convocisi promostica is autività sportive gestre dal Comitato olimpto e convocisi promostica i autività sportive gestre dal Comitato olimpto e convocisi promostica i autività sportive gestre dal Comitato olimpto e convocisi promostica i autività sportive gestre dal Comitato olimpto e convocisi di abilità e punito con l'arretto da te mesa du nano e con l'armeneda non inferiore a live un militoni. Le stesse sauzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell' Appentia delle dogiane e dei monspoli. Inglettu di interrito analogia maniferazioni di entropia delle monspoli. Inglettu di interrito analogia maniferazioni di monspoli. Inglettu di interrito di arabighi maniferazioni di di monspoli. Inglettu di interrito di arabighi maniferazioni di di monspoli. Inglettu di interrito di arabighi maniferazioni di di monspoli. Inglettu di interrito delle relative vinite e la promozione e la pubblicità effentata e moncola di promozione. È punno altrasi con la reclusione da tre a sei amni e con la multa da 20.000 a 3.0000 runo chiange organizza, escreta e recoglica adistanza, qualissis gione sistitti no chiunque o gianziza, ciercita e racogglica di distanza qualissis gione sistitti no di dispirinata dall' Algenzia delle dogune e dei monopoli. Chiangen, anemolie titale della procerita una muno o con l'aramendi di euro 200 a euro 5.000. 2. Quando si trati di concolori, gianchi e sociorimense gestiti di medesimo e piuni di mediano, chiunque in qualissis modo da pubblicati al finala agiochi, scommense pestiti o di mediano di punita di maniferazio di di mediano di di mediano di punita di manifera di remanifera di					ANNO	
organizza scommesse o concersi promostici su attività sportive gestite dal Comitto dimpisco nazzonale i taliano (CONI), dalle organizzazioni di esso dipendenti o dall'Unione i taliana per l'increvenento delle razze ceptine (LINRE). Chiunque abnaviamente escrita l'organizzazioni di pubbliche ci giuchi di abilità piamisco no l'arriso de la tre mesi ad un sumo e con l'armoneda non inferiore a lie run milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio mazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ligiletti di lorietti o di analogia manifestazioni di sorte di Stati estera, oscola di promotare di giudini di sorte di Stati estera, oscola di promotare di giudini di sorte di Stati estera, oscola di promotare di giudini di promotorio medimale in accola di promotare di giudini di promotorio medimale in accola di promotare di giudini di promotorio medimale in accola di promotare di giudini di promotorio medimale in accola di promotare di giudini di promotorio delle relative vinette e la promotarione e la la discolara senta al prescriti e concessione, qualsiasi gioco istinito o disciplinato dall'agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, anenta la prescritia concessione, qualsiasi gioco istinito o disciplinato dall'agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, anenta la prescritia concessione, qualsiasi gioco istinito o disciplinato dall'agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, anenta le prescritia concessione, qualsiasi gioco istinito o disciplinato dall'agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, anentie ti prescrita concessione, qualsiasi gioco istinito o disciplinato dall'agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità de termi dei cerembe diveree dei a una more o con l'armoneta da una voto e con promota dei concessione di concessione				•		
gestite dal Comitato olimpico nazionale initiano (CONI), dalle organizzazioni de sos dipmediato i dall'inicione italiana per Fincremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente escenia froganizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuchichi di abilità piunti con l'arresio da tre mesi al un amon e con l'armenda non inferiora à live un milione. Le stesse manare de con l'armenda non inferiora à live un milione Le stesse se con animali con l'arresio da five un milione. Le stesse se con animali con l'arresio del departe del controle, se con animali con l'arresio del departe del controle, se con animali con l'arresio del responsa del promotorio del giocate e l'accordiamento delle relative vinicie e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito ultresi con la recibisione di tre a sei ami e con la multa da 20.000 a 50.000 curo chiunque organizza, esseria a recorgia di adistanza, serazia la presentra tomosessione, qualissisi gioco instituto o disciplinato dall' Agenzia delle diagnare del concessione, quali della distanza, serazia la presentra tomosessione, qualissisi gioco instituto o disciplinato dall' Agenzia delle diagnare del concessione, quali con modalità el curio con modalità el curio con modalità di curi delle diagnare del diagnare del monopoli con modalità di curi di corno modalità di curi delle diagnare del monopoli con modalità di curi di corno modalità di curi di corno i di corno di c						
organizzazioni de seso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle raze captine (UNRE). Chiunque abusivamente servizia l'organizzazione di pubbliche secuminesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punto con l'arresto da tre mesa ad un anno e con l'ammenda non interfore a livu un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, serva autoritrazione dell'A gearia delle degone e del monopoli. Bujesti di loiterio e di analoghe montifessimoni di controli di controli della de						
Fincremento delle maze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente secretia froganizazione di pubbliche scommesse su aftre competizioni di persone o animali e giucchi di abilità è punti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si appicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lottere o di analeghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche a chiunque vonda cui cario di sorte di Stati esteri, nonche a chiunque partecipi a tali operazioni medimite i la recoluda i prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promazione e la pubblichi affentane con qualunque mezzo di diffusione. È puntito altresi con la reclusiane da tre a sei ami e con la multa di al. 2009 di octiva compatinazione controli appropriato delle di presentita di di alla di controli di contro						
abusivamente sercitu Forganizazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di pesono o animali e giuochi di abilità ci punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lite un milione. Le stesse sunzioni si applicano a chianque venda sul territorio mazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogune e dei monpopil, biglicti di lotterio e di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche à chianque partecipi a balli operazioni mediante la recombe a chianque venda sul territorio mazionale, senza mundicale di presoluzione di giocali e pubblicità effettuate con qualunque meszy di diffusione. È puntio altresi con la reclusione da tre a sei anni e con la mutta da 20,000 a 50,000 curo chianque organizza, escroita e recoglie a distanza, senza la presentitu concessione, qualsiasi gioco istitutio o discipilinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della presentita concessione, organizza, escreita recoglie a distanza qualsiasi gioco istitutio o discipilinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tercinche diverse da quelle previeta dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anano con l'ammenda da curo S00 a curo S000. 2. Quando si strata di concessi, guiochi o securinsse gentiti con cessione, organizza, guiochi o securinsse gentiti con di estrata di concessione, in uno con l'armenda da curo S00 a curo S000. 2. Quando si strata di concessi, guiochi o securinsse gentiti con le resis previati dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dai pubblicità al lore secreizio è punito con l'arresto din un ode di resi previati dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dai pubblicità in l'alla a giochi i, scommesse gentiti con le modalità di cui al comi al 1, fiori dei casi di concesso in uno dei resi previati da medesimo, chiunque in qualsiasi modo, da pubblicità in l'alla a giochi i, scommesse gentiti con le modalità di cui a comi al 1, princi con l'arinque partecipa a concorsi, giuochi scommesso gioca in un mode casi con l'ar						
scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punti con l'armenda to the mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque vonda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglicti di lotteric o di analogie manifestazioni di sorte di Stati stetri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la racolta di prenozione e la pubblicità effetuate con qualunque mezzo di diffusione. È puntiu altresi con la reclusione da ter a sei anni e con la multa da 20,000 a 50,000 cuno chiunque o gantazione e la pubblicità effetuate con chiunque o gantazione e la pubblicità effetuate con chiunque o gantazione. È puntiu altresi con la reclusione da ter a sei anni e con la multa da 20,000 a 50,000 cuno chiunque o gantazione, secretta giunti altresi con la reclusione da ter a sei anni e con la multa da 20,000 a 50,000 cuno chiunque o gantazione, secretta giunti di considera della di presenti giono sistiutio o discipilimo dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorrite filolare della presentita concessione, organizza, esercita e raccoglica distanza qualsissi gioco sistiuti o discipilimo dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previsti dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da uro 500 a euro 5,000. 2. Quando si tratta di conceroni; giuochi i commesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e finori dei casi di concorso in uno dei reati prevista di la reconora, giuochi i miliani a giundi di concora i di concorsi in uno dei reati prevista di medesimo, c'unimque in qualsiasi modo di pubblicità al loro secretivio è punto con l'arresto fino a tre mesi e con l'armennenda da li rece ottomique in milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, di pubblicità in l'alian agoli, scormesse gestifi con le modalità di cui al comma 1, fiori dei casi di concorso in uno dei reati prevista di mede						
giucchi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con frammenda non inferiore a li run milione. Le tesses sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche a chiunque partecipi a tuli operazioni mediante la raccolta di prenotazione e la pubblicità effettuate con qualtuque mezzo di diffusione. È punto altresi con la reclusione da tre a sei amri e con la multa da 20.000 a 50.000 cuto chiunque organizza, estreita e naccoglie a distatara, servira la presentita concessione, qualsiasi gioco ristituti o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, accorbic tilorate concessione, cupalizza, concessione, conganizza, estreita e raccoglie a distatara, accorbic tilorate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, accorbic tilorate delle presentita concessione, organizza, estreita e raccoglie a distataza qualsiasi gioco sittutito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e terniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto di tre mesi a un amno o con l'armenda da cum 500 a curro 5.000. 2. Quando si rittat di conconsi, giucchi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma i, e fiori dei cast di concorso in uno dei reusi previsto dalla fonconosi, discoli socommesse gestiti con le modalità di cui al comma i, e fiori dei cast di concorso in uno dei reusi previsto dalla applica schiunque, in qualsiasi modo da pubblicità in Italia a goochi, scommesse e conterie, da chiunque accettate all'estro (2). 2. Chiunque partecipa e accortate dei punito con l'arresto fino uno dei reusi previsti dalla redecimo, è punito con l'arresto fino uno dei reusi previsti dal medesimo, in munitore, dei cui ai commi la fina in milione. 4. Le disposizioni di cui ai comma l'a fundi ci cui ai concorsi in uno dei reusi previsti dal medesimo, pinutico mo l'arresto fino uno dei reusi previsti dal medes						
e con Tammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chinque venda sul territori o nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie od ia naloghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotzione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualtuque merzo di diffusione. È punto altresi con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20000 a 50.000 e trore chiunque organizza, escreita e necoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco sittuito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorche tifolare della prescritta concessione, organizza, escreita reacoglie a distanza qualsiasi gioco sittuito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è puntio con l'arresto da tre mesi a un anno con l'armenneda da cuto 5000. 2. Quando si tratta di concosi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo di pubblicità al loro escrezico è puntio con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da di tre centomila al ire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo di pubblicità in fultia a giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fundi dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo di pubblicità in fultia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in milione. 4. Le disposizioni di cui ai comma 1, e 2 si applicano anche ai giuochi dizzardo essercitata i mezzo degli apparecchi victuali dall'arricolo 110 del						
sanzaioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati estri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E punito altresi con la reclusione da tra e aci ami e con la multa da 20,000 a 50,000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituto o disciplianto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorchi tottade della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco dittuto o disciplianto dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Competino della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco situtito o disciplianto dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un amo o con l'armeneda da euro 500 a euro 5,000. 2. Quando si tratta di concorto, gioucho i secomiense gestifi con le modalità di cui al comma 1, e fluor dei cais di concorso in uno dei reati previsti dalla ridoco, concordi di concorto, gioucho i secomiense gestifi con le modalità di cui al comma 1, e fluor dei cais di concorso in uno dei reati previsti dalla regione, concordi la di concordi di concordi si concordi di conco						
senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresi con la reclusione da tre a sei ami e con la multa da 20,000 a 50,000 e unc binque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco sistituto o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché itolare della prescritta concessione, organizza, esercita e recoglie a distanza qualsiasi gioco istitutio o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'armenada de une 500 e auro 5,000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità de cui al comma 1, e fioro die casi di concorso in une dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicità al lore sercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi con l'ammendo ali une da live uni milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiani modo da pubblicità in Italia a giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fioro die casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicità in Italia a giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fiori di cisa di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicità in Italia a giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fiori di cisa di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicità in Italia a giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fiori di cisa di concorso in uno dei reati previsiti dal medesimo, comme con l'arresto fino a tre mesi con						
monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche a chiungue partecipi a talii operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle l'estive vincire e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresi con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20,000 a 50,000 euro chiungue organizza, esercita e raccoglie a distanza, seura la prescritta concessione, qualsiasi gioco sistituto o dissiplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, anorochi etitolore della presentita concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituto o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, anorochi etitolore della presentita concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituto o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e teneche diverse da quelle previse dalla legge è puntio con l'arresto da tre mesi a un amo o con l'ammenda de uro 500 a curo 5,000. 2. Quando si tratta di concorsi, giunchi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma le, fuori det casi di concorso in uno dei ratal previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo di pubblicità in latina a giochi, scommesse e otterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giunchi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma le, fuori det casi di concorso in uno dei rata previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai comma le 2 si applicano anche ai giunchi dazzardo sescritati a mezzo degli apparecelti vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1.0 della legge 20 maggano 1965, n. 507, e come da utimo modificato dall'articolo 1 della legge 20 maggano 1965, n. 507, e come da utimo modificato dall'articolo 1 della legge 20 maggano 1965, n. 507, e come da						
sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresi con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a \$0.000 e une chiunque mezzo di diffusione. È punito altresi con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a \$0.000 e une chiunque grapiaza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco sistituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco sistituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità ei tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punto con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da curo \$0.00 e uro \$0.00. 2. Quando si tratta di concorsi, giouchi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dai pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o on l'armenda dal lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo sescricità in arecce degli appareccivi vietati dall'articolo 1 lod ergio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 20 mangero 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 20 mangero 1965, n. 507, e come da ultimo mod						
operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresi con la reclusione da tre a sei ami e con la multa da 20,000 a 50,000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorche titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco situito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da ter mesi a un anno o con l'ammenda da curo 500 e curo 5000. 2. Quando si tratta di concorsi, giucchi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsiti dal meclesimo, chiunque in qualsiasi modo di pubblicità in Italia a giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsiti dal meclesimo, chiunque in qualsiasi modo di pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estere (2) 3. Chiunque partecipa a concorsi, giucchi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso ne modificato dall'articolo i della legge 2 margio 1958, n. 50, 20 come modificato dall'a	monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di					
l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresi con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a \$10.000 exuo chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle degane e dei monopoli. Chiunque, ancorche titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli com modalità et cenirche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'armenda da euro \$500 a euro \$5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giucochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chianque in qualsiasi modo da pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'armenda da lire centomina la ire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in l'alia a giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati pramenda da lire centomina la ire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in l'alia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fiori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punto con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila la lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzando secretiati a mazzo degli apareccerchi victatti dall'articiolo 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1. della legge 27 milione.						
pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresi con la reclusione da tre a sei anin e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, estraza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancoverbè titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da uro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fiori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire cantomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in latia a giochi, scommesse e lotteric, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo di pubblicità in latia a giochi, scommesse e lotteric, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipi a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in canto dei ma concorsi giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio devereto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1951, n. 507, e come da ultimo modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dalla presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai	operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e					
punito altresi con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50,000 euro chiunque organizza, escreita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istitutio o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché tilorale della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istitutio o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un amo o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concersi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma l, e fiori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro escrizico è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centonila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accetata ell'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, finori dei casì di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo di retta previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo di pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accetata ell'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, finori dei casì di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, cè punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai comma il e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati mezzo degli apparecchi victati dall'arricolo 11 del del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'arricolo 10 della legge 17 dicembre 1986, n. 2004.	l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la					
punito altresi con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50,000 euro chiunque organizza, escreita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istitutio o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché tilorale della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istitutio o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un amo o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concersi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma l, e fiori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro escrizico è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centonila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accetata ell'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, finori dei casì di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo di retta previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo di pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accetata ell'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, finori dei casì di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, cè punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai comma il e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati mezzo degli apparecchi victati dall'arricolo 11 del del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'arricolo 10 della legge 17 dicembre 1986, n. 2004.	pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È					
raccoglie a distanza, senza la preseritta concessione, qualsiasi gioco istituito o discipinato dal l'Agenzia delle dogame e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istitutio o discipinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punite con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concrosi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro sescrizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal imedesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire u milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi la 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 11 del del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4. bis. Le sanzioni di cui ai como applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
raccoglie a distanza, senza la preseritta concessione, qualsiasi gioco istituito o discipinato dal l'Agenzia delle dogame e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istitutio o discipinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punite con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concrosi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro sescrizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal imedesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire u milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi la 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 11 del del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4. bis. Le sanzioni di cui ai como applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai	da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e					
gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescrita concessione, organizza, esercita raceoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e teoniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 500 a euro 5000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al lore esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centimila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
monopoli. Chiunque, ancorché tiolare della prescritta concessione, organizza, escrita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fitori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago eccreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago eccreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago eccreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago eccreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago eccreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 10 del pago eccreto						
concessione, organizza, esercita e raccoglie à distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da curo 500 a curo 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma I, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità ni Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
qualsiasi gioco l'istitutio o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorso; giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro essercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotteric, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi o, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi la 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi victati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo escreitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dalla legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 5000 e euro 5,000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
un amo o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al lore eseretzio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dalla legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dalla legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
accettate all'estero (2). 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai	come modificato dalla <u>legge 20 maggio 1965, n. 507</u> , e come					
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai						
chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai	<u>1986, n. 904</u> .					
	4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a					
	chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai					
	sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica					

	sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero . 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.					
Art. 25 quinquiesdecies	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000	Art. 2, comma 1 Fino a 500 quote Art. 2, comma2 bis, Fino a 400 quote	Min. 25.800 – Max. 774.500 Min. 25.800 – Max 619.600	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
Reati Tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti	Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000	Fino a 500 quote	• Min. 25.800 – Max. 774.500	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare	SI

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.				beni o servizi.	
Dichiarazione infedele 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibililità previste dal comma 1, lettere a) e b)	Art. 4 D.lgs 74/2000	Fino a 300 quote	• Max. 464.700,00	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
Omessa dichiarazione 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.	Art. 5 D.lgs 74/2000	Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 619.600	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da	SI

chi di s ver 2. A si c gio	bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni iunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non rsate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta orni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non datta su uno stampato conforme al modello prescritto				•	agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
ine 1. I al f o si doc 2. A cor per imp 2-b fatt	missione di fatture o altri documenti per operazioni esistenti È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri cumenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal mma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti r operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di uposta si considera come un solo reato. bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle tture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a ro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a i anni.	Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000	Art.8, comma 1 Fino a 500 quote Art. 8, comma2 bis, Fino a 400 quote	 Min. 25.800 – Max. 774.500 Min. 25.800 – Max 619.600 	•	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
1. S rec imp l'ev scr cor	cultamento o distruzione di documenti contabili Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la clusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le sposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire vasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le ritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la nservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei dditi o del volume di affari.	Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000	Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 619.600	•	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
1. I nor sen 241	debita compensazione E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque n versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai nsi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n1, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a nquantamila euro.	Art. 10 quater D.lgs 74/2000	Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 619.600	•	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI

	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000	Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 619.600	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
Art. 25 sexiesdecies Contrabbando	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dicei voltei diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando	art. 282 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • • • Min. 25.800 – Max 619.600	 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	SI
	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in	art. 283 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • Min. 25.800 – Max 619.600	 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 	SI

comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale				il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione: f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale	art. 284 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • Min. 25.800 – Max 619.600	 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	SI
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.	art. 285 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	 Min. 25.800 – Max 150.000 Min. 25.800 – Max 619.600 	 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	NO

Le pene sopraindicate si applicar quello comminate per il medesin sulla navigazione aerea, in quant doganale	no fatto dalle leggi speciali				
Contrabbando nelle zone extra E' punito con la multa non minor dieci volte i diritti di confine dov doganali indicati nell'art. 2, costi di merci estere soggette a diritti o misura superiore a quella consen	e di due e non maggiore di uti chiunque nei territori extra tuisce depositi non permessi li confine, o li costituisce in	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • • Min. 25.800 – Max 619.600	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
Contrabbando per indebito usa agevolazioni doganali E' punito con la multa non minor dieci volte i diritti di confine dov parte, a merci estere importate in dei diritti stessi una destinazione per il quale fu concessa la franch quanto previsto nell'art. 140	e di due e non maggiore di uti chiunque dà, in tutto o in franchigia e con riduzione od un uso diverso da quello	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • • Min. 25.800 – Max 619.600	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
Contrabbando nei depositi dog Il concessionario di un magazzin privata, che vi detiene merci este prescritta dichiarazione d'introdu assunte in carico nei registri di di non minore di due e non maggior confine dovuti	o doganale di proprietà re per le quali non vi è stata la zione o che non risultano eposito, è punito con la multa	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • • Min. 25.800 – Max 619.600	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione	art. 289 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • • Min. 25.800 – Max 619.600	 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	NO
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi	art. 290 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • Min. 25.800 – Max 619.600	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere	art. 291 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • Min. 25.800 – Max 619.600	 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	SI
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un	art. 291-bis DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • Min. 25.800 – Max 619.600	 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi 	NO

quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)				o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguent	art. 291-ter DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	• Min. 25.800 – Max 150.000 • Min. 25.800 – Max 619.600	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.	art. 291-quater DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	 Min. 25.800 – Max 150.000 Min. 25.800 – Max 619.600 	 il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, 	NO

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti				•	finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Altri casi di contrabbando Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi	art. 292 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	 Min. 25.800 – Max 150.000 Min. 25.800 – Max 619.600 	•	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI
Circostanze aggravanti del contrabbando Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a)quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui	art. 295 DPR n. 73/1943	Fino a 200 quote. Se diritti di confini >100.000 euro, Fino a 400 quote	 Min. 25.800 – Max 150.000 Min. 25.800 – Max 619.600 	•	il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.	SI

l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.		
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a		
tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è		
maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila		
euro		

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 di Gentium s.r.l.

Parte Generale Allegato 2 Organismo di Vigilanza

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 Gennaio 2021

1.	L'Organismo di vigilanza o di controllo interno	.3
2.	Principi generali in tema di individuazione, eleggibilità, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza	.4
3.	Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza	.6
4.	Reporting dell'Organismo di Vigilanza	.8
5.	Reporting e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	.8

Allegati:

2.1 Proposta di regolamento dell'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza o di controllo interno

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello 231 è affidato all'Organismo di Vigilanza (come definito nel documento **Parte Generale**). L'Organismo di Vigilanza, quale organismo di controllo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, è chiamato a esercitare in via continuativa i compiti ad esso rimessi. Conformemente a tal previsione, la Società (come definita nel documento **Parte Generale**) ha istituito l'Organismo di Vigilanza tenendo conto dei seguenti requisiti:

autonomia e indipendenza

L'Organismo di Vigilanza si inserisce come unità di staff in posizione gerarchica apicale; si prevede altresì un meccanismo di riporto al massimo vertice aziendale operativo. In capo al medesimo Organismo di Vigilanza non possono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

Si prevedono inoltre una serie di condizioni oggettive e soggettive a tutela dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza:

- i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono essere legati alla Società, quale ente presso cui esercitano le loro funzioni di controllo, da (i) nessun vincolo di tipo parentale, (ii) interessi economici rilevanti, o (iii) qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse;
- la carica si caratterizza da limitata revocabilità;
- la durata della carica deve essere sufficientemente lunga da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con il vertice da cui potrebbero scaturire "situazioni di dipendenza".

In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in situazioni che ne possano minare l'autonomia rispetto alla Società.

Professionalità

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessario per svolgere efficacemente la propria attività.

In particolare, i componenti del suddetto Organismo di Vigilanza devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile a (i) prevenire la commissione di reati, (ii) scoprire reati già commessi e individuarne le cause, e (iii) verificare il rispetto del Modello 231 da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale. Si legge nelle linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 redatte a cura di Confindustria che "questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico". È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

Continuità di azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per vigilare sul Modello 231, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. L'attività dell'Organismo di Vigilanza non è, quindi, limitata ad incontri periodici, ma deve essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione della Società, compatibilmente con l'operatività aziendale.

Onorabilità

Intesa come integrità e autorevolezza professionale e morale.

2. Principi generali in tema di individuazione, eleggibilità, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e l'eventuale compenso dell'Organismo di Vigilanza sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del sindaco unico.

I candidati alla posizione di Organismo di Vigilanza sono scelti in base ai requisiti di autorevolezza, professionalità, indipendenza ed onorabilità delineati in giurisprudenza e nelle principali linee guida di categoria, come anche riportate nel precedente paragrafo, al fine di adempiere alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001.

Particolare attenzione è data al background professionale di ogni candidato, con riguardo alla conoscenza dei contenuti del D. Lgs. 231/2001 e alle eventuali esperienze passate in materia. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo di Vigilanza sono infatti strettamente collegate alla esperienza professionale dei suoi membri. Ciò garantisce che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso di idonee conoscenze tecniche per poter svolgere in modo continuativo le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal D. Lgs. 231/2001.

Specifica cura è, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e della relativa posizione nell'organigramma aziendale in modo da assicurarne l'autonomia e l'indipendenza. A tal fine, il consiglio di amministrazione è il solo organo competente non solo a nominare l'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del sindaco unico, ma anche a sostituire o rimuovere dall'incarico, sempre dietro parere del sindaco unico, l'Organismo di Vigilanza in caso di gravi violazione degli obblighi posti a suo carico dalla normativa applicabile e/o dal presente Modello 231. L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto a riferire al consiglio di amministrazione del proprio operato.

Il consiglio di amministrazione può deliberare annualmente, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, un budget di spesa che l'Organismo di Vigilanza può utilizzare per la gestione del suo ufficio.

Le circostanze qui di seguito elencate costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione, l'inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui, in particolare, amministratori e altri soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società, sindaci ed il revisore legale dei conti della Società, soci della Società o di società controllate e controllanti che abbiano una partecipazione superiore al 2% al capitale sociale della Società o di una sua controllata;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui, in particolare, amministratori e altri soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società, sindaci ed il revisore legale dei conti della Società, soci della Società o di società controllate e controllanti, nonché con dette società stesse, con clienti o fornitori, tali da pregiudicarne l'indipendenza;
- rapporti di natura patrimoniale e/o professionale con la Società o società controllate o controllanti, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui, in particolare, amministratori e altri soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società, sindaci ed il revisore legale dei conti della Società, soci della Società o di società controllate e controllanti, nonché con dette società stesse, con clienti o fornitori, tali da compromettere l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie superiori al 2%;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina.

In particolare, tali rapporti non devono aver comportato:

- i. il coinvolgimento, per precedenti incarichi in uffici della pubblica amministrazione e/o a qualsiasi altro titolo, in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di utilità di qualunque genere a vantaggio della Società;
- ii. il coinvolgimento, per precedenti incarichi in uffici della pubblica amministrazione e/o a qualsiasi altro titolo, nella stipulazione di contratti con la Società aventi ad oggetto l'attività della Società:
- iii. relazioni di parentela entro il quarto grado o affinità con dirigenti e/o dipendenti della pubblica amministrazione coinvolti nelle attività di cui ai punti (i) e (ii) che precedono;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento o equivalente), in Italia o all'estero, per i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o altri reati dolosi che possano incidere sull'onorabilità professionale richiesta per l'incarico;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria in ottemperanza alla normativa vigente per contrastare il fenomeno mafioso;
- precedente qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, salvo che tali sanzioni si riferiscano a reati presupposto avvenuti precedentemente alla sua nomina;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o di loro stretti familiari), ovvero rapporti patrimoniali con questi ultimi estranei all'incarico conferito.

In sede di nomina, ciascun candidato alla posizione di Organismo di Vigilanza deve consegnare, oltre al proprio curriculum vitae, una dichiarazione attestante la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza ed autonomia. Il curriculum vitae e l'attestazione verranno consegnati al consiglio di amministrazione. Quest'ultimo sarà convocato per procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza stesso, sentito il parere del sindaco unico.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare, senza indugio, il consiglio di amministrazione e il sindaco unico di qualsiasi evento che implichi la perdita – anche temporanea – dei prescritti requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il consiglio di amministrazione della Società è altresì competente a deliberare sulla revoca dell'Organismo di Vigilanza o anche solo di uno dei suoi membri, qualora:

- si constati una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico; o
- vi siano gravi violazioni degli obblighi posti a suo carico dalla normativa e dal presente Modello 231 quale, in via esemplificativa, l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in oggetto o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

La deliberazione di revoca è portata a conoscenza e sottoposta al previo assenso del sindaco unico.

Il mandato dell'Organismo di Vigilanza è determinato all'atto della nomina. In caso di revoca o dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo dell'incarico di uno dei membri, gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica sino al successivo consiglio di amministrazione, da convocarsi senza indugio. Nel caso di dimissioni o cessazione della carica dell'Organismo di Vigilanza monocratico, lo stesso rimarrà in carica sino

al successivo consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione sarà quindi chiamato a deliberare sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. Lo stesso deve agire con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.

La Società ha ritenuto opportuno nominare un Organismo di Vigilanza in composizione nelle persone di:

- Mario Ravaccia nato a Milano il 12 marzo, 1969, CF RVCMST69C12F205F con studio in Corso Italia 22 20122 Milano
- Marco Brevi nato a Milano il 16 febbraio 1962, CF BRVMCR62B16F205N con studio in via Caltanissetta, 8 - 20129 Milano;
- Marco Pasquino nato a Milano, il 23 Settembre, 1968 CF PSQMRC68P23F205D con studio in Corso Magenta, 58 - 20145 Milano;

L'Organismo di Vigilanza può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dedicato **gentium@odv231.cloud.** L'indirizzo di posta elettronica è gestito direttamente dall'OdV e posto su server esterno all'azienda per valorizzare la riservatezza del canale.

L'Organismo di Vigilanza svolge le attività necessarie per la vigilanza del Modello 231 con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. Quale organismo riferibile alla Società, può utilizzare le risorse della Società per lo svolgimento dei suoi compiti, chiedendo la collaborazione di ogni funzione aziendale ritenuta utile. L'Organismo di Vigilanza, peraltro, non svolge mansioni operative che possano condizionare e/o compromettere l'indipendenza e la visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

La Società approva in questa sede uno Statuto dell'Organismo di Vigilanza (Allegato 2.1). La Società nondimeno lascia all'Organismo stesso la più ampia facoltà, nell'ambito della propria autonomia anche funzionale, di organizzare la propria attività con le modalità ritenute più opportune.

3. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Tuttavia, il consiglio di amministrazione è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza, spettando al consiglio di amministrazione stesso la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello 231.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e i doveri di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali. Queste sono a loro volta tenute a collaborare fattivamente con l'Organismo di Vigilanza, ponendo a disposizione eventuale documentazione richiesta.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti affidatigli, può giovarsi della collaborazione di tutte le funzioni e strutture operative e di controllo della Società (ivi comprese quelle affidate a consulenti esterni, quali i revisori o responsabile di prevenzione e protezione eventualmente designato), nonché di consulenti esterni da esso individuati.

All'Organismo di Vigilanza sono, in particolare, affidate le funzioni di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal D. Lgs. 231/2001;
- vigilare sull'efficienza e sull'efficacia del Modello 231 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello 231;

- promuovere il costante aggiornamento del Modello 231, formulando, ove necessario, al consiglio di amministrazione, proposte per eventuali modifiche, adeguamenti e/o integrazioni al Modello 231 che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di (i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231; (ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; e/o (iii) modifiche normative.

Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- segnalare tempestivamente al consiglio di amministrazione, affinché questi adotti gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello 231 che possano comportare la responsabilità alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il consiglio di amministrazione;
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda, tra gli altri, (i) la calendarizzazione delle attività; (ii) la determinazione delle cadenze temporali dei controlli; (iii) l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi; (iv) la verbalizzazione delle riunioni; e (v) la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali:
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231 di concerto con le deputate funzioni aziendali;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231.
- promuovere un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, fermo restando che tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi struttura della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e collaboratori esterni alla Società, comunque denominati;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.
- coordinarsi con le altre funzioni della Società e del Gruppo (come definito nel documento **Parte Generale**), anche attraverso apposite riunioni e piani di collaborazione, e con i titolari degli organi di controllo per meglio monitorare l'adeguatezza e l'osservanza del Modello 231;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello 231 e proporle alle funzioni aziendali competenti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231, previa comunicazione al consiglio di amministrazione ove si superino i limiti di budget previsti.

Per svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale senza necessità di alcun consenso preventivo, seppure nel rispetto della normativa – anche aziendale – in vigore. Nella raccolta della documentazione e nell'esecuzione dei controlli dallo stesso pianificati, l'Organismo di Vigilanza è coadiuvato dalle deputate funzioni aziendali e, a livello di Gruppo, si coordina con la funzione compliance nonché con gli organismi di vigilanza e controllo e organismi analoghi delle altre società del Gruppo.

Lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di verbalizzazione, nonché la documentabilità dell'attività svolta sono disciplinate da apposito regolamento operativo adottato dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello 231 sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'Organismo di Vigilanza, per un periodo di almeno 10 anni.

4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'direttore generale e, periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al consiglio di amministrazione della Società e al sindaco unico. L'Organismo di Vigilanza è altresì tenuto a inviare a detti organi apposite relazioni inerenti la concreta attuazione del Modello 231 e l'adeguatezza della governance societaria, nel suo complesso e avuto speciale riguardo alle dimensioni ed alle complessità organizzative della Società, agli esiti dell'attività di vigilanza svolta ed agli eventuali interventi ritenuti opportuni per l'implementazione del Modello 231.

L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in generale, svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, resisi necessari o opportuni, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello 231;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello 231;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

L'Organismo di Vigilanza si coordina, in ogni caso, con la funzione compliance del Gruppo, nonché con gli omologhi organismi di vigilanza e controllo delle altre società del Gruppo. Il coinvolgimento delle altre funzioni di controllo, anche di Gruppo, e degli organi sociali e, in particolare, degli organi competenti a convocare l'assemblea, costituisce la migliore garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori, affidato – per previsioni normative e statutarie - ai soci.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Al contempo, può – a sua volta - richiedere a tale organo di essere convocato ogni volta che ravveda l'opportunità di un esame o di un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello 231 o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo di Vigilanza ha, inoltre, la facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative e ai responsabili di tutte le funzioni aziendali.

5. Reporting e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. 231/2001 richiede che il Modello 231 preveda obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, affinché tutte le informazioni e i documenti richiesti dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello 231 siano debitamente portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza. In particolare:

- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto ed il funzionamento del Modello 231;
- i Destinatari del Modello 231 (come definiti nel documento **Parte Generale**) devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello 231 o fattispecie di reato.

A tali fini, e fermo restando ogni altro obbligo di reporting e segnalazione previsto dalle policy e procedure della Società o anche di Gruppo, chiunque voglia procedere ad una segnalazione potrà contattare l'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica gentium@odv231.cloud a questo riservato; tale modalità di trasmissione delle informazioni è intesa a garantire la riservatezza dei soggetti segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima. Potrà convocare, quando lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessari per appurare la veridicità della segnalazione. Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'Organismo di Vigilanza valuterà l'opportunità di procedere a indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici.

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose o anonime, sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D. Lgs 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o ad iniziative di autorità amministrative indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali e della pubblica amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai direttori delle unità operative e/o di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello 231;
- bilanci annuali corredati da note informative e relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione:
- ogni eventuale modifica e/o integrazione organizzativa ed al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevate ai fini del D. Lgs. 231/2001.
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e, segnatamente, il verbale della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
- comunicazioni previste nelle **Parti Speciali**, nonché quelle effettuate da parte degli organi di controllo e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione. In ogni caso, l'identità del segnalante sarà tenuta riservata, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Come anticipato nella **Parte Generale** del presente Modello 231, il Gruppo ha in essere un sistema di whistleblowing; lo stesso è parte integrante del presente Modello 231, in quanto soddisfi i requisiti di cui alla normativa vigente.

In merito allo scambio di informazioni rilevanti ai fini del Modello 231 tra l'Organismo di Vigilanza e la funzione compliance di Gruppo, verranno adottati specifici protocolli tra le due funzioni. Ciò al fine di

assicurare, nel massimo rispetto della tutela del segnalante in buona fede e della riservatezza delle informazioni e delle notizie veicolate tramite questi sistemi, un adeguato scambio di informazioni perché (i) vi sia piena consapevolezza degli elementi di criticità dell'attività aziendale; e (ii) si evitino duplicazioni di indagini e investigazioni interne tali da compromettere l'efficacia di una gestione coerente dei sistemi di whistleblowing.

Allega	Allegati:					
2.1	Proposta di regolamento dell'Organismo di Vigilanza					

Allegato 1: Proposta di Regolamento dell'Organismo di vigilanza

Articolo 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento è stato predisposto e approvato dall'organismo di vigilanza e controllo ("**Organismo di Vigilanza**"), al fine di auto-regolamentare il proprio funzionamento.
- 1.2 In nessun caso, ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D. L.gs. 231/2001 ("Modello 231"). Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Modello 231 e alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.

Articolo 2 ELEZIONE E POTERI DEL PRESIDENTE

- 2.1 L'Organismo di Vigilanza, ove non vi abbia già provveduto il consiglio di amministrazione in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un presidente.
- 2.2 Il presidente convoca l'Organismo di Vigilanza, fissa l'ordine del giorno delle riunioni e cura i rapporti con il consiglio di amministrazione e il sindaco unico. Il presidente rappresenta l'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi.
- 2.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, i poteri e le funzioni del presidente spettano al membro dell'Organismo di Vigilanza più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo del presidente, l'Organismo di Vigilanza, informato il consiglio di amministrazione, provvede a nominare un nuovo presidente non appena possibile.

Articolo 3 NOMINA DEL SEGRETARIO

- 3.1 L'Organismo di Vigilanza, ove ritenuto opportuno, nomina il proprio segretario, anche nella persona di un soggetto esterno all'Organismo di Vigilanza medesimo.
- 3.2 Il segretario redige i verbali delle sedute, cura e conserva la documentazione dell'Organismo di Vigilanza, le convocazioni dei componenti e i possibili inviti di terzi alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 4 CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 4.1 L'Organismo di Vigilanza approva annualmente il calendario delle proprie riunioni; le riunioni devono avere cadenza almeno trimestrale. L'Organismo di Vigilanza può, ad ogni modo, riunirsi in qualsiasi momento, su richiesta del presidente o di un suo membro. L'Organismo di Vigilanza può infine riunirsi, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, anche su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione e/o del sindaco unico
- 4.2 L'Organismo di Vigilanza si riunisce con formale convocazione del presidente contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata per iscritto a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza anche via posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data. È facoltà di ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza chiedere al presidente, con congruo anticipo ed in forma scritta, l'inserimento di una o più materie all'ordine del giorno.
- 4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Quest'ultimo dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.
- 4.4 Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, il presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza stesso. I soggetti esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

Articolo 5 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 5.1 Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; sono presiedute dal presidente. Ove non sia presente la maggioranza dei membri, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
- 5.2 I componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono delegare a un altro soggetto la partecipazione alle riunioni, pena l'invalidità delle stesse.
- 5.3 In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a giustificare la propria assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenutasi, oppure nel verbale della prima riunione utile successiva.

Articolo 6 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 6.1 Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono tenersi, oltre che dal vivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.
- 6.2 In casi di comprovata urgenza, ciascun membro dell'Organo di Vigilanza potrà richiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura della riunione; il punto in questione sarà inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei membri presenti si opponga alla sua trattazione.
- 6.3 Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.
- 6.4 Il presidente (o, in sua assenza, il membro più anziano) dirige i lavori dell'Organismo di Vigilanza, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito e impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.
- 6.5 Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ciò mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione. Ciascun membro ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. L'Organismo di Vigilanza riferisce del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate nell'ambito della prima relazione periodica al consiglio di amministrazione.

Articolo 7 DECISIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 7.1 Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza presenti. Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto.
- 7.2 In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- 7.3 Gli atti e le comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere sottoscritti dal presidente o da altro suo membro delegato specificamente dal presidente stesso.

Articolo 8 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI

- 8.1 Tutte le attività dell'Organismo di Vigilanza devono essere documentate in appositi verbali.
- 8.2 Ciascun verbale deve riportare, oltre a quanto sopra specificato nel presente Regolamento, l'orario di apertura e chiusura della riunione, i nominativi dei partecipanti alla riunione e di chi la presiede, l'ordine del giorno originale e le eventuali integrazioni, le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte.

- In particolare, le opinioni dissenzienti, ovvero le votazioni di minoranza, devono essere oggetto di verbalizzazione per esteso.
- 8.3 Il verbale è sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai componenti dell'Organismo di Vigilanza che hanno preso parte alla riunione.
- 8.4 Tutti i verbali, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione di supporto presentata nel
 corso della riunione, devono essere ordinati, raccolti e conservati in apposito libro o in altro supporto
 e sotto la supervisione del presidente. L'accesso all'archivio è riservato ai componenti dell'Organismo
 di Vigilanza.
- 8.5 L'Organismo di Vigilanza istituisce un registro delle segnalazioni ("Registro") separato rispetto al libro delle verbalizzazioni delle verifiche periodiche. Nel Registro vengono archiviate e numerate tutte le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza, nonché tutte le risposte inviate dall'Organismo di Vigilanza stesso ai segnalanti.
- 8.6 Il Registro include una scheda riassuntiva delle segnalazioni pervenute che deve essere di volta in volta aggiornata con i documenti altresì ricevuti.
- 8.7 Il Registro è tenuto dal presidente dell'Organismo di Vigilanza. L'accesso al Registro è riservato ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 9 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 9.1 Il segretario dell'Organismo di Vigilanza raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute (laddove esse, per previsione del Modello 231, non siano destinate ad essere direttamente inviate a tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza) e le trasmette ai componenti dell'Organismo di Vigilanza in tempo utile per la relativa discussione. Il segretario indica tempestivamente al presidente eventuali carenze dei flussi informativi previsti dal Modello 231.
- 9.2 L'Organismo di Vigilanza, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

Articolo 10 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E VERIFICA

- 10.1 L'Organismo di Vigilanza redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello 231 in termini di (i) frequenza e tipologia (pianificata o a sorpresa) delle attività di verifica e relativa distribuzione temporale nel corso dell'esercizio; (ii) individuazione delle funzioni o processi coinvolti; e (iii) identificazione delle risorse necessarie. Al piano possono essere motivatamente apportate modifiche in corso d'opera, quando ciò risulti necessario a causa di nuove, sopraggiunte priorità.

Articolo 11 UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

- 11.1 L'Organismo di Vigilanza dispone l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal consiglio di amministrazione ("budget"), destinandole a finalità coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.
- 11.2 Conformemente a quanto previsto nel Modello 231, l'Organismo di Vigilanza può superare i limiti di utilizzo del budget solo al verificarsi di situazioni critiche che richiedano un'immediata reazione. In tali ipotesi, la deliberazione dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere motivata, adeguatamente discussa e approvata in sede di riunione dell'Organismo di Vigilanza; di ciò dovrà altresì essere informato il consiglio di amministrazione con formale comunicazione a firma del presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 12 AUSILIO DI CONSULENTI ESTERNI

- 12.1 L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti del budget attribuitogli, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni.

Articolo 13 SCADENZA DEL MANDATO E RINUNCIA

- 13.1 Il mandato dei membri dell'Organismo di Vigilanza viene a scadenza alla data indicata nella delibera di nomina da parte del consiglio di amministrazione.
- 13.2 In caso di rinuncia all'incarico di un membro, questi deve comunicare tale rinuncia per iscritto al presidente, il quale provvede a inoltrare tempestivamente la comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione per quanto di competenza. La rinuncia ha effetto immediato o quel diverso effetto indicato nella relativa comunicazione.
- 13.3 Se la rinuncia riguarda il presidente dell'Organismo di Vigilanza, i compiti sopra indicati sono svolti dal membro più anziano d'età.

Articolo 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- 14.1 Assicurano la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, fatti salvi i flussi informativi previsti dal Modello 231 e i legittimi ordini dell'autorità giudiziaria;
- 14.2 Nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite in quanto componenti dell'Organismo di Vigilanza, devono astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni. Tali obblighi sono estesi al segretario, se non membro dell'Organismo di Vigilanza, e ai collaboratori esterni di cui l'Organismo di Vigilanza può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

Articolo 15 CONFLITTI DI INTERESSE ED INCOMPATIBILITA'

- 15.1 Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ciò mediante comunicazione scritta da riportare poi nel verbale della prima riunione utile, oppure – laddove la circostanza in conflitto emerga durante una riunione – facendolo risultare direttamente nel verbale di tale riunione. Ciascun membro ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. L'Organismo di Vigilanza riferisce del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate nell'ambito della prima relazione periodica al consiglio di amministrazione.

Articolo 16 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 16.1 Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Organismo di Vigilanza. È portato a conoscenza della Società mediante apposita comunicazione.
- 16.2 Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'Organismo di Vigilanza per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso e portate a conoscenza della Società con le modalità di cui al punto che precede.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 di Gentium S.r.l.

Parte Generale Allegato 3 Sistema Sanzionatorio

Versione n. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 Gennaio 2021

1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio	. 3
2. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti	4
3. Le sanzioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza	6
3.1 Gli amministratori	6
3.2 Il sindaco	7
3.3 L'Organismo di Vigilanza	7
4. Le sanzioni relative ai soggetti terzi	7
5 Il risarcimento del danno	7

1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

Ai fini dell'efficacia del Modello 231 (come definito nel documento **Parte Generale**) e in aderenza al dato normativo e specialmente agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, la Società (come definita nel documento **Parte Generale**) ha predisposto il seguente sistema sanzionatorio al fine di presidiare l'osservanza del Modello 231, delle procedure e dei principi di condotta.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema, idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate nel Modello 231, rappresenta un elemento qualificante dello stesso e condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari (come definiti nel documento **Parte Generale**).

Al riguardo è opportuno sottolineare come l'applicazione delle sanzioni previste prescinda dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello 231 e dei suoi elementi finalizzati alla prevenzione di reati, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello 231, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento contrattuale ed un illecito disciplinare; costituisce infatti una violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (di cui agli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e, nei casi più gravi, una lesione del rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Per violazione o inosservanza del Modello 231 si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, dei principi espressi dal Codice di Condotta (come definito nel documento **Parte Generale**), i quali vietano per lo più condotte già sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;
- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, di quanto previsto dai protocolli e dalle procedure facenti parte integrante del Modello 231;
- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, da parte di soggetti apicali e personale operante nella Società. Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la mancata trasmissione (in tutto o in parte) e/o l'invio non veritiero di documentazione, dati e informazioni richiesti dallo stesso Organismo di Vigilanza o altrimenti previsti dal Modello 231 e dai relativi protocolli e procedure;
- l'ingiustificata mancata partecipazione e frequenza ai corsi di formazione in materia di D. Lgs. 231/2001, ivi compresa la mancata compilazione del questionario di valutazione di fine corso;
- violazione o elusione dei sistemi di controllo previsti dal Modello 231, in qualsiasi modo effettuata, ivi compresi (i) la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente le procedure; (ii) l'ostacolo ai controlli; e (iii) l'impedimento opposto ai soggetti preposti alle funzioni di controllo, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza, all'accesso alla documentazione;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nel Modello 231;
- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, dei principi espressi nel sistema di gestione della qualità, della salute e sicurezza, nonché dell'ambiente, come richiamati nel presente Modello 231:
- il mancato rispetto, anche mediante condotte omissive, di qualsiasi altra regola e/o principio espresso nel Modello 231;
- con riferimento alla recente legge sul whistleblowing, la violazione della tutela del segnalante in buona fede (con particolare riguardo alla riservatezza della persona e delle informazioni trattate

nell'ambito della segnalazione) e, al contrario, l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni infondate, nonché l'irrogazione di sanzioni ritorsive nei confronti del segnalante in buona fede.

Le sanzioni disciplinari saranno applicate a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970 n. 300 del CCNL vigente e delle procedure aziendali. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato sia (i) delle violazioni, salvo che le stesse siano state rilevate dal medesimo Organismo di Vigilanza; sia (ii) delle eventuali sanzioni applicate in conseguenza di queste.

Le violazioni sono suddivise in:

- violazione lieve: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo (ivi
 compreso il pregiudizio all'immagine della Società) e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti
 con gli altri esponenti della Società stessa;
- violazione grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello 231, nel Codice di Condotta e nelle procedure, nonché degli obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza, tale da esporre la Società al rischio di sanzione prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- violazione gravissima: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello 231, nel Codice di Condotta e nelle procedure, nonché degli obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D. Lgs. 231/2001 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Nella valutazione della lieve, grave o gravissima natura della violazione, devono essere considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (ad esempio, essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- sussistenza o meno di precedenti disciplinari del trasgressore, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Nel caso di accertata infrazione, la Società:

- applicherà, nei confronti dei propri dipendenti, le sanzioni disciplinari previste qui di seguito, le quali, in conformità alle disposizioni di legge, al CCNL applicabile e al Codice di Condotta, costituiscono integrazione di quanto attualmente disposto nel sistema disciplinare applicato dalla Società;
- eserciterà, nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione, sindaci e membri dell'Organismo di Vigilanza, gli interventi che saranno ritenuti più idonei in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, come di seguito meglio specificato;
- applicherà nei confronti dei collaboratori e dei prestatori autonomi, le sanzioni come meglio successivamente specificato.

I provvedimenti citati saranno adottati ai sensi di legge e/o di contratto secondo la prospettazione di cui al presente Modello 231.

2. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

La violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice di Condotta e/o delle prescrizioni del presente Modello 231 commesse da dipendenti della Società, nonché, più in generale, l'assunzione di comportamenti idonei a esporre la Società ed il Gruppo (come definito nel documento **Parte Generale**) all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 231/2011, potranno determinare, in base ai criteri su esposti, l'applicazione di sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 cod. civ. e degli artt. 7 e 18 dello Statuto dei Lavoratori così come disciplinate nell'art. 50 e ss. dei procedimenti disciplinari nell'ambito del CCNL- Industria/Chimici

I comportamenti tenuti da lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello 231 sono definiti come illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei confronti di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dallo Statuto dei Lavoratori e le altre normative speciali applicabili.

Tutto il personale verrà adeguatamente informato dell'adozione del sistema sanzionatorio di cui al presente Modello 231, oltre che con la tradizionale diffusione in bacheca aziendale ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, anche tramite l'attività di informazione e formazione nonché tramite l'attività di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di violazione delle prescrizioni indicate nel Modello 231, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate in proporzione alla gravità dell'infrazione:

a) Richiamo verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello 231 o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da parte di altri appartenenti al personale.

b) Ammonizione scritta:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (ad esempio, violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello 231 o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non significativamente gravi commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello 231 o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello 231;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

d) Licenziamento per giusta causa:

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello 231 e tale da comportare la possibile applicazione, a carico della Società, delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tali da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

Per i lavoratori con qualifica dirigenziale, nel caso di violazione dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello 231 o dal Codice di Condotta, di violazione di procedure o norme interne previste e/o richiamate nell'ambito delle attività sensibili, ovvero di comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, si provvederà ad applicare nei confronti del responsabile la misura disciplinare più idonea tra quelle previste dagli eventuali contratti collettivi e/o del presente sistema sanzionatorio.

L'applicazione di tale misura disciplinare avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità tra la violazione e la sanzione, principio che, nei casi più gravi, potrà portare anche alla risoluzione del rapporto di lavoro.

I lavoratori/lavoratrici, coinvolti in procedimenti disciplinari per le violazioni rientranti nel campo di applicazione del presente sistema sanzionatorio, potranno essere sospesi cautelarmente dal servizio, nei termini e con le modalità stabiliti dal CCNL.

In questa sede, si ritiene opportuno ribadire che è facoltà dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di segnalazioni anonime o al ricevimento di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria, effettuare le investigazioni del caso, nel rispetto della normativa vigente, del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza. Il dipendente interessato dovrà collaborare con l'Organismo di Vigilanza in modo pieno e trasparente e fornire allo stesso le informazioni eventualmente richieste.

Con riferimento alle previsioni di cui alla Legge 30 novembre 2017 n. 179 (la cd. legge italiana sul whistleblowing), si evidenzia come sia ivi previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni sopra riportate quale atto ritorsivo) nei confronti del segnalante in buona fede. In tal senso, è nullo il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante in buona fede. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante in buona fede.

Le sanzioni di cui sopra saranno altresì irrogate, sempre nel rispetto dei principi di legge, nei confronti di chi abbia violato il principio della tutela del segnalante in buona fede o di chi, con dolo o colpa grave, abbia effettuato segnalazioni infondate.

3. Le sanzioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza

3.1 Gli amministratori

L'eventuale mancato rispetto, realizzato anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle disposizioni di cui al presente Modello 231 compiute dal singolo amministratore, membro del consiglio di amministrazione, saranno oggetto di specifica segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza al sindaco ed al consiglio di amministrazione quale organo collegiale; quest'ultimo adotterà gli opportuni provvedimenti.

Nel caso di conclamata inerzia del consiglio di amministrazione a prendere posizione sugli elementi di particolare gravità segnalati dall'Organismo di Vigilanza, questo devolverà la questione direttamente al sindaco.

Particolare attenzione sarà in tal senso posta, in via esemplificativa e non esaustiva, agli esempi di violazione o inosservanza del Modello 231 elencati nel paragrafo 1 del presente documento, tenendo presente che è richiesta agli amministratori particolare diligenza nel:

- supportare la piena implementazione del Modello 231;
- supportare la formazione del personale dipendente;
- supportare l'attività dell'Organismo di Vigilanza, in particolare assicurando un adeguato flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza come anche definito nel Modello 231 stesso;
- supportare, in linea con la *governance* societaria, l'irrogazione delle sanzioni ritenute opportune nei confronti delle violazioni del Modello 231.

Sulle violazioni eventualmente commesse dal consiglio di amministrazione quale organo amministrativo collegiale, il sindaco riferirà direttamente e senza indugio all'assemblea dei soci. In ogni caso, per violazioni gravi del Modello 231, l'assemblea dei soci potrà assumere nei confronti di singoli amministratori o dell'intero consiglio di amministrazione i provvedimenti che riterrà più idonei (ivi compresi la revoca per giusta causa nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.) Ulteriori provvedimenti potranno includere:

- la revoca, in tutto o in parte, dei *fringe benefit* riconosciuti agli amministratori;
- sospensione temporanea e/o revoca dell'incarico ove vi sia procedimento penale pendente per i reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- revoca dell'incarico di amministratore e/o sindaco.

L'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per violazione del presente Modello 231 sarà promossa in conformità con quanto disposto dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della Società, verranno applicate le sanzioni stabilite dal consiglio di amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

3.2 I sindaci

In caso di violazione del presente Modello 231 da parte di un sindaco, l'Organismo di Vigilanza informerà il sindaco unico e il consiglio di amministrazione. Il sindaco unico assumerà i provvedimenti più opportuni in funzione della gravità della violazione. Nei casi più gravi, in caso di violazioni compiute dall'intero collegio sindacale, ovvero in caso di violazioni compiute dal sindaco unico, il consiglio di amministrazione convocherà senza indugio l'assemblea dei soci per le idonee delibere.

3.3 L'Organismo di Vigilanza

Per eventuali violazioni del Modello 231 imputabili a un membro dell'Organismo di Vigilanza, o comunque riconducibili alle condotte o omissioni di questi, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del sindaco, provvederà ad assumere le sanzioni più opportune, modellate a seconda della gravità dell'infrazione.

Nel caso di conclamata inattività del consiglio di amministrazione a prendere posizione sugli elementi di particolare gravità segnalati dall'Organismo di Vigilanza, questo devolverà la questione direttamente al sindaco.

4. Le sanzioni relative ai soggetti terzi

I contratti stipulati con lavoratori autonomi, i consulenti esterni e i partner commerciali devono includere un'apposita dichiarazione sulla conoscenza dell'esistenza del Codice di Condotta e delle policy e/o procedure loro eventualmente applicabili, con relativo obbligo di attenersi ad essi e alla normativa nazionale e/o internazionale applicabile. I contratti con tali soggetti devono altresì contenere una specifica clausola secondo cui l'inadempimento di tali obblighi comporta il recesso e/o la risoluzione del rilevante rapporto contrattuale, fermo restando il diritto della Società a rivalersi per gli eventuali danni subiti in conseguenza di tali condotte. Una copia del Codice di Condotta e delle policy eventualmente applicabili deve essere consegnata, in forma cartacea o telematica, alle suddette controparti contrattuali.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di compiere le indagini e le verifiche ritenute opportune a seguito di segnalazioni di possibili violazioni del Codice di Condotta o a seguito di rilevanti provvedimenti dell'autorità giudiziaria. I soggetti terzi dovranno collaborare in modo pieno e trasparente con l'Organismo di Vigilanza e fornire allo stesso le informazioni richieste.

5. Il risarcimento del danno

La Società ribadisce in questa sede che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello 231, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto, nell'eventualità in cui un reato sia commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello 231 (come definiti nel documento **Parte Generale**), siano essi dipendenti della Società, amministratori, sindaci, consulenti o

partner commerciali, la Società si riserva sin da ora ogn Società in aggiunta alle sanzioni elencate nel Modello 23	ni diritto al risarcimento di ogni danno arrecato a 1.	lla